

RESOCONTO STENOGRAFICO

298.

SEDUTA DI LUNEDÌ 19 GENNAIO 1998

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIANO VIOLANTE**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	3	(Discussione — doc. IV, n. 11-A)	4
Disegno di legge di conversione (Trasmissione dal Senato e assegnazione a Commissione in sede referente)	3	Presidente	4, 12, 18, 19, 42
Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea	3	Berselli Filippo (AN)	33, 35
Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Previti (doc. IV, n. 11-A) (Discussione)	3	Bielli Valter (SD-U)	27
(Contingentamento dei tempi dell'esame — doc. IV, n. 11-A)	4	Bonito Francesco (SD-U), <i>Relatore di minoranza</i>	9, 12
Presidente	4	Carotti Pietro (PD-U)	35, 37
		Carrara Carmelo (misto-CDU), <i>Relatore per la maggioranza</i>	4
		Dalla Chiesa Nando (misto-verdi-U)	19
		Deodato Giovanni Giulio (FI)	20, 22
		Di Capua Fabio (SD-U)	41
		Fredda Angelo (SD-U)	38
		Izzo Francesca (SD-U)	30
		Li Calzi Marianna (RI)	22

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: sinistra democratica-l'Ulivo: SD-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord per l'indipendenza della Padania: LNIP; rifondazione comunista-progressisti: RC-PRO; centro cristiano democratico: CCD; rinnovamento italiano: RI; misto: misto; misto-socialisti italiani: misto-SI; misto patto Segni-liberali: misto-P. Segni-lib.; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto-CDU: misto-CDU; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto rete-l'Ulivo: misto-rete-U.

	PAG.		PAG.
Mantovano Alfredo (AN)	39	Schietroma Gian Franco (SD-U)	18
Meloni Giovanni (RC-PRO), <i>Relatore di minoranza</i>	13	Veltri Elio (SD-U)	32
Miraglia Del Giudice Nicola (CCD)	15	Disegni di legge (Proposta di trasferimento in sede legislativa)	42
Pecoraro Scanio Alfonso (misto-verdi-U)	25, 26	Ordine del giorno della seduta di domani .	42
Saponara Michele (FI)	28		
Savelli Giulio (misto-P.Segni-lib.)	31, 32		

**N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.**

La seduta comincia alle 16,05.

TIZIANA MAIOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 12 gennaio 1998.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Andreatta, Armaroli, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Iotti, Lumia, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Sales, Saonara, Schmid, Sinisi, Turco, Veltroni e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono diciannove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 16 gennaio 1998, il seguente disegno di legge che è stato assegnato, ai sensi degli articoli 154, comma 1, e 96-*bis*, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura):

S. 2910 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti

per gli accertamenti in materia di produzione lattiera » (*approvato dal Senato*) (4454) — parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI e XIV.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-*bis*, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis* del regolamento.

Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 16 gennaio 1998 si è convenuto che il seguito dell'esame della proposta di legge n. 244 ed abbinate — Misure per la prevenzione della corruzione — avrà luogo nella seduta di mercoledì 21 gennaio, a partire dalle ore 12.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Discussione della domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cesare Previti (Doc. IV, n. 11-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di autoriz-

zazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cesare Previti.

La Giunta propone il diniego dell'autorizzazione nei confronti dell'onorevole Cesare Previti.

Collegli, per cortesia.

(Contingentamento dei tempi dell'esame - Doc. IV, n. 11-A).

PRESIDENTE. Ricordo che, sulla base del calendario predisposto a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dell'8 gennaio 1998, il tempo complessivo riservato all'esame del Doc. IV n. 11-A è di 8 ore, ripartite nel modo seguente:

tempo per il relatore: 20 minuti;
tempo per il gruppo misto: 45 minuti;
tempo per richiami al regolamento: 10 minuti;
tempi tecnici per le operazioni di voto: 5 minuti;
tempo per interventi a titolo personale: 1 ora e 15 minuti;
tempo per i gruppi: 4 ore e 55 minuti (15 minuti a ciascun gruppo più 1 ora e 45 minuti da ripartire in proporzione alla consistenza numerica);
tempo aggiuntivo per il gruppo di appartenenza del deputato interessato: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: verdi: 13 minuti; CDU: 8 minuti; SI: 8 minuti; minoranze linguistiche: 5 minuti; patto Segni-liberali: 5 minuti; la rete: 3 minuti (altri: 4 minuti).

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

sinistra democratica-l'Ulivo: 59 minuti;
forza Italia: 1 ora e 17 minuti (compresi 30 minuti aggiuntivi);
alleanza nazionale: 41 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 35 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 34 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 28 minuti;

CCD: 26 minuti;

rinnovamento italiano: 25 minuti.

Ai relatori di minoranza è attribuito un tempo di 10 minuti ciascuno.

(Discussione - Doc. IV, n. 11-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, Carmelo Carrara.

CARMELO CARRARA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione che sto per illustrare compendia le varie posizioni emerse nell'ambito della maggioranza che ha votato nel senso del diniego dell'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Previti.

Per sgomberare il campo da qualsiasi questione va detto che l'oggetto della presente procedura non è assolutamente relativo alle modalità di eseguibilità della richiesta misura cautelare, ma riguarda la questione che l'Assemblea deve sciogliere circa non tanto la legittimità della scelta della misura cautelare quanto la fondatezza o meno del provvedimento e ciò perché l'infondatezza può venire in considerazione come indice del suo carattere persecutorio.

La Giunta ha ritenuto che la Camera non solo possa, ma addirittura debba entrare nel merito del procedimento, verificando quali siano i passaggi interni al procedimento stesso, nonché i dati esterni dai quali si può ricavare il *fumus persecutionis*, che non è una scoperta di questo Parlamento, ma che ha costituito la motivazione per numerosissimi dinieghi di autorizzazione a procedere. Esso è stato definito dalla dottrina come la serie di

elementi e di indizi che possono fare ritenere che l'accusa sia stata richiesta falsamente contro il parlamentare per colpirlo nella sua attività politica o che comunque si procede contro di lui con un rigore ingiustificato o dovuto a ragioni politiche.

Pertanto la domanda dovrà essere respinta se verrà ritenuto sussistente un intento persecutorio, se cioè verrà riconosciuto che dietro la richiesta ci sarebbero finalità politiche e che il procedimento risulterebbe sviato rispetto alla sua funzione tipica. In tal senso il diniego dell'autorizzazione è a salvaguardia del libero esercizio delle funzioni parlamentari, che potrebbe essere compromesso dalla malignità e dall'accanimento dell'accusa.

Nel caso di specie, limitatamente alla cosiddetta « vicenda Squillante » appare chiaro quale sia, in carenza di qualsiasi esigenza di cautela processuale (per l'inesistenza del pericolo di fuga e di possibilità di inquinamento di fonti probatorie, rappresentate maggiormente dagli accertamenti bancari acquisiti agli atti e dalla deposizione della Ariosto, raccolta nelle forme dell'incidente probatorio), l'accanimento dei giudici di Milano. Invero, da un lato si pretende l'arresto di Previti, immaginato come autore mediato della corruzione, e dall'altro si coinvolge Silvio Berlusconi, come regista e finanziatore di tale corruzione in un impianto accusatorio che finora ha retto sulla competenza di Milano per la *vis attractiva* costituita dall'ipotesi accusatoria (non dimostrata alla Giunta perché non sono stati allegati atti e documenti in tal senso) del falso in bilancio attribuito a società del gruppo Fininvest che sarebbero state le casseforti dalle quali, poi, sarebbero stati alimentati i conti di Previti per le conseguenti corruzioni.

Questa accusa, non supportata innanzi alla Giunta da alcuna documentazione e portata avanti nei confronti del Previti con procedimento custodiale, potrebbe sicuramente arrecare un danno di immagine, oltre che politico, agli esponenti di forza Italia.

Ma l'eccesso di zelo della procura di Milano è censurabile anche in ordine alla qualificazione giuridica delle fattispecie contestate. Invero, che vi sia stato un particolare accanimento nei confronti del Previti ed una evidente strumentalizzazione della misura cautelare si ricava sia dalle ultime esternazioni apparse sulla stampa del procuratore Borrelli, il quale sulla vicenda ha invitato il Parlamento a dare un segnale di moralità, in tal modo decampando non solo dal suo ruolo professionale, ma ponendosi anche come soggetto politico che affida messaggi ai *media*, sia dall'ennesimo provvedimento restrittivo emesso dallo stesso GIP nei confronti di Squillante, sia pure nella forma meno grave degli arresti domiciliari. Ciò va sottolineato se si pensa che l'ennesimo provvedimento custodiale nei confronti del dottor Squillante è stato un provvedimento ad orologeria, depositato e messo in esecuzione a tre giorni dal momento in cui il Parlamento doveva esprimere la sua decisione e se si tiene pure presente, in riferimento alle esternazioni del procuratore Borrelli, che tutto il Parlamento, nonché il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Consiglio dei ministri hanno etichettato questa uscita del procuratore di Milano quanto meno come molto inopportuna.

Non può in alcun modo sottacersi che l'ambito della valutazione spettante alla Camera non è una rivisitazione della decisione dell'organo giudiziario con la pretesa di surrogarsi all'ordine giudiziario stesso, ma è una valutazione *incidenter tantum* ai fini della verifica di quello che è stato definito come il *fumus persecutionis* che va ravvisato ogni qualvolta nei confronti di un parlamentare gli organi inquirenti agiscono in violazione della legge processuale o sostanziale o eludendo lo spirito della stessa legge, i principi della Carta costituzionale o delle convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano. È attraverso questi parametri ermeneutici che si è orientata la Giunta e che, secondo noi, deve orientarsi l'Assemblea nella decisione che prenderà domani.

Va innanzitutto osservato che, per quanto riguarda il primo capo di imputazione, l'accusa non ha specificato fino ad oggi quali siano gli atti che sarebbero stati oggetto degli accordi corruttivi né le persone che avrebbero compiuto tali atti né i luoghi in cui essi sarebbero stati compiuti né i tempi della presunta azione criminosa. In ordine all'imputazione *sub b*) (per intenderci, la vicenda IMI-SIR), non si ha assolutamente certezza sul tempo dell'accordo corruttivo tra l'imputato Rovelli e gli avvocati senza mandato giudiziale né sui tempi dei successivi accordi tra costoro e i magistrati che avrebbero fatto mercimonio del loro ufficio.

Va invece rilevato che i momenti per stabilire i collegamenti temporali e per individuare le condotte c'erano, se è vero, come è vero, che vi sono stati circa dieci giudizi (fra primo e secondo grado, Cassazione e Corte costituzionale) e se della vicenda si sono occupati decine di magistrati, non soltanto al momento decisionale, ma anche nella fase propedeutica. Alludo alla contestata fase della Cassazione là dove si stabilì l'improcedibilità del ricorso da parte IMI quando vari « fogliettisti » della Cassazione si occuparono della vicenda e comunque non ne vennero sicuramente coinvolti in un impianto accusatorio in cui anche il dato della presunta scomparsa della procura *ad litem* da parte dell'IMI viene portato sicuramente a supporto della stessa intelaiatura accusatoria della procura di Milano.

Quanto alle irregolarità procedurali, vanno sicuramente segnalate. Mi riferisco innanzitutto all'utilizzazione di un'intercettazione ambientale mai avvenuta, al fine di radicare la competenza territoriale-funzionale dell'autorità giudiziaria di Milano e di sostenere l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il giudice Rossato, autore del provvedimento custodiale emesso nei confronti di Pacifico e Squillante, ha anche verificato « l'autenticità » dell'intercettazione — in realtà inesistente — e persino « la veridicità della riproduzione » di una conversazione mai « inter-

cettata », perché si trattava semplicemente di una conversazione, anzi di brani di conversazione origliati da un ufficiale di polizia giudiziaria a cui sotto il profilo della valenza probatoria il nostro codice di procedura penale riconosce un valore, un *pondus* probatorio molto vicino allo zero. Invece è stata fatta passare con una valenza probatoria l'intercettazione telefonica, un fatto che tale assolutamente non era ma che è stato sicuramente grave, secondo quanto assumono la stessa procura della Repubblica e l'ufficio del GIP di Milano perché è stato proprio questo dato su cui la Corte di cassazione ha avallato l'affermazione della competenza territoriale-funzionale della procura della Repubblica di Milano.

Altra censura è certamente quella della violazione delle prerogative parlamentari sancite dall'articolo 68 della Costituzione, con specifico riferimento al divieto di intercettazione di conversazioni ma anche, secondo una costante giurisprudenza della Cassazione e della stessa Corte costituzionale, di acquisizione di tabulati riepilogativi nonché di sequestro di documentazione bancaria.

Non può poi essere trascurato che gli inquirenti milanesi, non solo il *pool* ma anche il giudice Rossato, sono stati in un certo senso condizionati nel portare avanti il provvedimento cautelare da un inserimento di prospettive di carattere privatistico. Nel caso del *pool* di Milano si trattava di prospettive di carattere economico, mentre, nel caso del GIP Rossato, del fatto che lo stesso Rossato insieme al PM Boccassini era stato accusato dal deputato Previti in epoca *ante acta* all'emissione della prima richiesta di custodia nei confronti dell'onorevole Previti per una denuncia inoltrata dallo stesso prima al Consiglio superiore della magistratura, in data 30 giugno (sempre a proposito della falsa intercettazione al bar Mandara) e successivamente per un'altra denuncia inoltrata alla procura della Repubblica di Brescia. Quanto poi all'ipotesi delittuosa, di cui al caso *sub A*), va osservato che la testimonianza dell'Ariosto (« abbracciata » a 360 gradi dal GIP Rossato) sugli atti di

causa che vanno sottoposti a vaglio critico, è crollata su molte circostanze relative ai tempi e ai luoghi della consumazione dei fatti e anche alle modalità delle progettate azioni criminose.

A nulla è valsa la prospettazione difensiva che è stata completamente ignorata e che era costituita, fra l'altro, dalla produzione di circa cento dichiarazioni raccolte dalla difesa di Previti, ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Così come avevo prima esposto in merito alla vicenda IMI-SIR, il *pool* prima, ma neanche il giudice per le indagini preliminari dopo, ha elevato censure circa irregolarità formali né tanto meno vizi determinati da contrarietà al proprio dovere d'ufficio da parte dei magistrati.

In sostanza, quindi, tutti i provvedimenti decisori, presi da parte dei giudici che in vari gradi di giudizio si sono occupati della vicenda, hanno prodotto — per esplicita ammissione degli inquirenti — dei provvedimenti decisori fondati nel merito e corretti nella forma, anche se il *pool* ha elevato alcune censure in merito ai fatti che erano propedeutici al procedimento e all'esito finale degli stessi procedimenti. A questo riguardo valga per tutti la seguente ipotesi, radicata non soltanto nel *pool* ma anche nel GIP, sia per stabilire e supportare l'impianto accusatorio sia per suffragare una presunta potenzialità di inquinamento di fonti probatorie: mi riferisco in particolare alla cosiddetta sottrazione della procura *ad litem* da parte dell'IMI, ipotizzando per tale sottrazione la responsabilità di pubblici ufficiali corrotti, quando invece vi è in atti la prova del mancato deposito della medesima procura da parte dei difensori IMI (peraltro, sul punto si sono già pronunciati con decreto di archiviazione, esaustivamente, i GIP Rotundo e Di Tommassi). Per come, peraltro, è stato acclarato dalla procura della Repubblica di Roma, già all'epoca in cui l'incarto processuale venne trasmesso ai magistrati del massimario per lo studio, le annotazioni sulla mancanza della procura alle liti già

esistevano sulla copertina del fascicolo e sul registro generale, né nella nota di deposito predisposta dai difensori dell'IMI figurava la voce relativa alla procura fra i documenti depositati.

Non può comunque non destare perplessità a questo riguardo il fatto che non figurò assolutamente contestata dai pubblici ministeri di Milano la ipotizzata sottrazione né sotto forma di furto, né di peculato, né di falso per soppressione; tutte ipotesi delittuose che avrebbero comunque radicato la competenza del tribunale di Roma.

Per quanto concerne le esigenze cautelari che il GIP non ha concretamente motivato in ordine a tutti quei requisiti che sono dettati dalla novella che ha ridisegnato l'articolo 274 del codice di procedura penale, va detto che in tema di misure cautelari — come è noto — il pericolo per l'acquisizione della genuinità della prova deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. Non può certamente essere sintomo di inquinamento di fonti probatorie l'aver appreso dell'inizio del procedimento penale prima di averne avuto notizia ufficiale da parte della procura di Milano perché, per le risultanze, in assenza di dati oggettivi da cui risulti il tentativo di alterazione del quadro probatorio al fine di precedere l'intervento delle autorità inquirenti è circostanza del tutto priva di valore ai fini della configurabilità del pericolo concreto per la genuinità delle prove, soprattutto in un momento storico in cui il nuovo codice riconosce a ciascun indagato il diritto di essere informato dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico; addirittura, ne fa obbligo — sia pure nella possibilità di secretazione — quando si procede per fatti di criminalità organizzata e di tipo mafioso.

Non residuano allora sicuramente le circostanze di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, lettera a); né, sotto il profilo indicato, le circostanze di

fatto da cui si possa desumere che la presunta attività di inquinamento probatorio sia imminente o in corso, perché questo è un requisito ulteriore che deve ricorrere per dar corso alla misura cautelare. Attività di inquinamento che non vi è mai stata e non vi è soprattutto neppure in questo momento, in cui Previti è al corrente già ormai da diversi mesi della richiesta di arresto che lo riguarda, e tanto più che almeno per l'ipotesi delittuosa di cui al capo *a)* dell'imputazione — cioè la vicenda Squillante — sono ormai decorsi i termini per l'espletamento delle indagini preliminari.

Sempre in ordine alla contestazione di cui al capo *a)*, quindi alla vicenda Squillante, Previti avrebbe corrotto, quale autore mediato, lo stesso Squillante e altro giudice allo stato non identificato, per conto di Silvio Berlusconi. Si è però completamente ignorato un dato, che era ormai riscontrato sia pure in negativo e cioè quello secondo il quale l'Ariosto aveva affermato che la cassaforte che doveva alimentare il quadro di corruzione era l'Efibanca di Roma. Le indagini preliminari hanno dimostrato che non solo presso Efibanca non vi erano conti della Fininvest o conti di Previti, ma anche che Efibanca non poteva avere alcun conto corrente o somma liquida prontamente disponibile, trattandosi di istituto di credito a medio termine.

Quanto alla verifica della genuinità, della trasparenza ed anche della gestione della fonte probatoria, nessuno si è preoccupato di dire che l'Ariosto è stata indagata proprio dal *pool* di Milano per bancarotta fraudolenta, nonché per estorsione e truffa ai danni dei Lloyds di Londra per simulata rapina nel suo esercizio commerciale e che all'epoca in cui iniziò la sua collaborazione con i pubblici ministeri di Milano versava in una situazione di particolare illiquidità a causa di debiti di gioco. È stata altresì accertata, per ammissione della stessa Ariosto anche nella fase dell'incidente probatorio, la famosa frase del pubblico ministero Da-

vigo che — a copertura della deposizione dell'Ariosto — avrebbe assicurato un'opera di ingegneria giuridica.

Nel corso dell'incidente probatorio l'Ariosto ha poi riferito di avere consultato negli uffici giudiziari elenchi di nomi di magistrati, di cui alla fine ha ricordato soltanto quello di Squillante; la procura di Milano ha completamente ignorato sia le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 38 sia — soprattutto — le denunce inoltrate da più parti, che in vari punti smantellavano l'assunto accusatorio dell'Ariosto.

Nella fattispecie contestata vi sono poi altre anomalie procedurali da parte del *pool*. È stata utilizzata come prova legale — lo ripeto — una intercettazione telefonica inesistente. Sotto il profilo della legittimità, poi, è opinabile il ricorso da parte del pubblico ministero di Milano ad un consulente tecnico per acquisire notizie utili circa la costituzione, la nascita e l'andamento gestionale di alcune società estere, facultando lo stesso consulente — senza l'esperimento di apposita rogatoria — addirittura alla visualizzazione di banche dati e facendo pervenire queste notizie senza alcun filtro al giudice per le indagini preliminari Rossato.

Sulla violazione delle prerogative *ex* articolo 68 della Costituzione ricordo ancora una volta come, per statuizione sia della Corte costituzionale (nel 1993) sia della Corte di cassazione, si è avuto modo di dibattere sulla possibilità di estendere la suddetta prerogativa non soltanto al divieto di utilizzazione di intercettazioni telefoniche *tout court*, ma anche all'acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico. Ciò, invece, è avvenuto, insieme con altre anomalie: mi riferisco all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche utilizzate nei confronti di Previti ed anche di altri parlamentari senza il rispetto delle norme del codice di procedura penale di cui all'articolo 270 (deposito delle intercettazioni acquisite in distinto procedimento penale).

Vi è poi un altro punto da asseverare. Il dubbio che su entrambe le fattispecie sia intervenuta la prescrizione. Non abbiamo dati certi sulla consumazione di

questi fatti, ancorati per l'ipotesi Squillante al 1986 e per la vicenda IMI-SIR al 1986-1994; nella prospettazione accusatoria (anche se non abbastanza supportata sotto il profilo del *pondus probatorio*) il giudice Verde si interessò in una delle fasi della vicenda processuale IMI-SIR. Quanto al 1994 (ma è un dato che non si capisce bene), al di fuori dell'erogazione (che non riguarda il momento della consumazione giuridica del reato), di quale parametro certo disponiamo per stabilire la data del commesso reato, ma soprattutto per stabilire secondo le modalità ed i tempi dell'accordo corruttivo se si tratti di corruzione propria, di corruzione impropria, di corruzione antecedente o susseguente rispetto al compimento di atti d'ufficio?

Allora, Presidente, siccome questa qualificazione giuridica è molto importante e poiché, sulla base della stessa impostazione accusatoria, il momento della consumazione del reato va sicuramente riferito ad un momento antecedente al decesso del Rovelli, avvenuto nel dicembre 1990, non vi è dubbio che non si può fare alcuna applicazione dell'articolo 319-ter del codice di procedura penale, perché l'accordo corruttivo è intervenuto in epoca *ante acta* e quindi non opera la punibilità nei confronti del corruttore Previti o altri, poiché per la successione delle leggi nel tempo e per il momento in cui questa norma è andata a regime abbiamo come data certa il febbraio 1992, un'epoca successiva sia all'accordo accusatorio, ipotizzato se non dalla prospettazione dei giudici di Milano, sia addirittura a qualsiasi altra ricostruzione, in quanto il momento dell'erogazione di soldi per Squillante e per Verde risale tutt'al più al mese di aprile 1991.

Allora, se così è, non vi è dubbio che, se si tratta di corruzione impropria, siamo davanti o ad una prescrizione sicuramente avvenuta oppure ad una prescrizione *in fieri*. In ogni caso, se si tratta di corruzione impropria, non è consentita dalla legge che governa le misure di custodia cautelare la richiesta di un provvedimento appunto di custodia cautelare in carcere.

Se invece ipotizziamo la corruzione propria e la spostiamo tutt'al più agli anni 1988-1989, siamo di fronte ad un caso di prescrizione che sta per intervenire; una prescrizione per la quale sicuramente, non potendo noi disporre di dati certi poiché le indagini preliminari per un caso sono chiuse e per l'altro stanno per concludersi — a tale riguardo non abbiamo prova che il GIP abbia autorizzato l'ennesima proroga che figura richiesta dalla procura della Repubblica di Milano —, ci troveremmo davanti ad una situazione di incertezza circa l'estinzione.

Per le considerazioni che precedono, signor Presidente, la Giunta ha valutato l'opportunità di preservare il *plenum* dell'Assemblea soprattutto che vi è stata una esasperazione accusatoria nella richiesta del giudice per le indagini preliminari di Milano di arresto nei confronti di Previti, di guisa che, non essendovi completa rispondenza tra la richiesta della misura cautelare ed i suoi archetipi legali, la Giunta a maggioranza ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Previti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Bonito.

FRANCESCO BONITO, Relatore di minoranza. Presidente, prima di utilizzare il tempo a mia disposizione, vorrei segnalare che, probabilmente per mia responsabilità, nello stampato vi sono alcuni errori, peraltro di non scarso rilievo, posto che le cifre sono sempre indicate in milioni mentre vanno intese in miliardi. Dico questo anche per rendere l'esatta oggettività della vicenda.

Vorrei altresì pregarla, allo scadere dei primi dieci minuti del tempo a disposizione dei relatori di minoranza, di avvisarmi poiché i successivi dieci minuti sono a disposizione dell'onorevole Meloni.

La parte minoritaria della Giunta ha ritenuto che il giudice per le indagini preliminari di Milano abbia disposto la misura cautelare personale in danno del-

l'onorevole Previti in modi giuridicamente corretti ed in assenza di intenti politici ovvero di persecuzione politica. Ha, quel giudice, adeguatamente valutato i fatti di gravità enorme (verosimilmente il fatto più grave di corruzione mai verificatosi nel corso della storia del nostro paese) pervenendo, di poi, a giuste determinazioni circa le esigenze cautelari.

Giova, ancorché per ampia sintesi, ripercorrere le vicende che hanno originato il processo in ordine al capo B) dell'imputazione, giacché le stesse appaiono più eloquenti di ogni causidica considerazione.

Nel 1979, il gruppo SIR-Rovelli versava in gravi difficoltà finanziarie. Le banche creditrici decisero pertanto, su invito governativo, di costituirsi in consorzio per tentarne il salvataggio. Fu all'uopo conclusa un'intesa negoziale tra le parti. A causa di assunte inadempienze rispetto a tali intese, la SIR convenne in giudizio l'IMI (capo consorzio) invocando un cospicuo risarcimento.

Il 31 ottobre 1986, il tribunale di Roma, presidente Filippo Verde, adottò una prima pronuncia parziale, riconoscendo il diritto della SIR al preteso risarcimento e disponendo il prosieguo della causa per la quantificazione del danno.

Pochi mesi dopo tale sentenza, il dottor Filippo Verde passò le vacanze di fine d'anno occupando più stanze di un lussuoso albergo di Lugano a spese dell'avvocato Attilio Pacifico, coimputato con l'onorevole Cesare Previti. Sempre a favore di Filippo Verde sono provati altresì versamenti per centinaia di milioni su conti svizzeri da parte dello stesso avvocato Pacifico, al quale — assai verosimilmente — la necessaria provvista venne fornita dall'onorevole Previti (a tale scopo nella relazione scritta indico il riferimento all'ordinanza del GIP di Milano).

Il 13 maggio 1989, il tribunale di Roma decise anche la quantificazione del danno (fissato in 750 miliardi) ma in circostanze assai particolari. Il dottor Verde non era più presidente del collegio avendo nel frattempo assunto l'incarico di capo ga-

binetto del Ministero di grazia e giustizia. In tale veste convocò il dottor Minniti, giudice noto per la sua integrità morale e per la sua competenza professionale, presso il Ministero per un'importante riunione. Il dottor Minniti fece presente che la convocazione cadeva nel giorno in cui avrebbe dovuto decidere la causa SIR-IMI, ma a causa delle insistenze del Verde, dovette raggiungere il Ministero.

Il dottor Minniti, peraltro, diede disposizioni alla dottoressa Campolongo di sostituirlo nel collegio e di non provvedere alla decisione. Il dottor Minniti, infatti, aveva già informato il presidente della Corte d'appello, dottor Sammarco, delle sue intenzioni di procedere ad una nuova consulenza in ordine alla quantificazione del danno, nutrendo riserve in ordine alla consulenza tecnica in atti.

Tornato dalla riunione presso il Ministero (tenuta con il dottor Verde e con il dottor Sammarco, e di cui non è rimasta traccia presso gli uffici di via Arenula) il dottor Minniti trovò una sgradita sorpresa: la causa era stata decisa ed in favore della SIR era stato liquidato un danno di 750 miliardi (non milioni, come si legge nella relazione).

La sentenza venne impugnata davanti alla Corte d'appello e qui riunita con lo « spezzone » deciso dal collegio presieduto dal dottor Filippo Verde che, nel frattempo, era pervenuto in Cassazione e qui cassato con remissione al giudice di secondo grado.

Dopo il passaggio della Corte d'appello, comunque favorevole alla SIR, ancorché con liquidazione diversa del danno (500 miliardi), il giudizio approdò nuovamente in Cassazione.

Qui si verificarono altri fatti francamente sconcertanti. Il ricorso dell'IMI, infatti, sarebbe risultato sprovvisto di procura speciale *ad litem*, circostanza questa che indusse l'IMI a presentare (riportiamo stralci della sentenza della Corte di cassazione, riprodotta nell'ordinanza del GIP di Milano) « nota sottoscritta dai tre avvocati presenti all'udienza nelle quali si affermava, tra l'altro, che la procura indicata nell'epigrafe del ricorso era stata

regolarmente rilasciata per autentica notarile Mario Lupi di Roma in data 6 dicembre 1990 ed era stata regolarmente depositata insieme al ricorso, alla copia della sentenza impugnata ed ai fascicoli dei precedenti gradi di giudizio» (nella relazione è riportato il passo della sentenza).

Per tale vicenda vennero presentate due querele contro ignoti da parte del presidente dell'IMI, dottor Arcuti, per il reato di cui all'articolo 490 del codice penale e la stessa, nonostante due provvedimenti di archiviazione (condotti al vaglio del giudice di legittimità), risulta ancora pendente.

La storia processuale proseguì nei termini che seguono e che riprendiamo dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Milano (ometto un passo per guadagnare tempo).

Pendendo il giudizio di Cassazione, il presidente designato, dottor Corda, venne sostituito dal presidente Brancaccio in seguito al curioso episodio che viene riportato nella mia relazione, alla quale rimando per una più rapida lettura.

Dopo la sostituzione del presidente Corda, il ricorso dell'IMI venne dichiarato inammissibile e la SIR poté incassare il risarcimento di circa mille miliardi, dei quali 650 miliardi di parte capitale.

Successivamente alla sentenza, circa il 10 per cento di tale capitale venne versato dagli eredi Rovelli agli avvocati Pacifico, Acampora e Previti, il quale, per parte sua, incassò 21 miliardi circa.

Gli eredi Rovelli della causale di tale cospicuo versamento hanno fornito versioni concordanti quanto inverosimili. Ha infatti sostenuto la vedova Rovelli che il marito Nino, in punto di morte (alla fine del 1990 e nell'imminenza di un delicato intervento chirurgico) le disse che, se fosse mancato, avrebbe dovuto corrispondere ad una richiesta di denaro che le sarebbe pervenuta da tale avvocato Pacifico.

Deceduto il Rovelli, infatti, l'avvocato Pacifico si presentò ai suoi eredi e chiese il versamento di 30 miliardi, preannun-

ciando analoghe richieste, puntualmente pervenute, da parte degli avvocati Acampora e Previti.

A proposito di quest'ultimo, così si esprime Felice Rovelli: «Anche Previti l'ho visto qualche mese dopo la morte di mio padre... Nel primo incontro Previti mi disse che il *debito* di mio padre nei suoi confronti era di circa 20 miliardi. Anche a Previti non ho mai chiesto spiegazioni, poiché anche lì si trattava di pagare tutti gli impegni che mi venivano prospettati come assunti da mio padre, oppure rifiutarli. Anche Previti pochi giorni dopo la disponibilità liquida del denaro da parte della mia famiglia mi comunicò, vedendomi a Lugano, gli estremi del bonifico: 18 milioni di franchi svizzeri alla SBS Ginevra, riferimento del conto "Filippo"».

Né Pacifico, né Acampora e neppure l'onorevole Previti hanno mai fornito giustificazioni plausibili e credibili in relazione a versamenti di tali ingenti somme. L'onorevole Previti — in particolare — ha dichiarato ai magistrati che Nino Rovelli, prima di morire, gli affidò l'incarico fiduciario di operare versamenti in favore di alcuni soggetti che si è sempre rifiutato di indicare trincerandosi dietro il segreto professionale.

Al riguardo giova osservare: *a)* il segreto professionale costituisce argomento pretestuoso ed integra una difesa assai debole, giacché — se solo volesse — l'onorevole Previti potrebbe essere liberato dal vincolo deontologico con una semplice richiesta al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto; *b)* le dichiarazioni dell'onorevole Previti sono in palese contrasto con quelle (viceversa concordanti) rese dalla vedova Rovelli e da Felice Rovelli («Previti mi disse che il *debito* di mio padre nei suoi confronti era di circa 20 miliardi»); *c)* l'onorevole Previti ha dichiarato che fu Rovelli *junior* a rivolgersi a lui per confermarli il mandato fiduciario contratto con il padre, mentre Rovelli *junior* ha dichiarato che fu il Previti a rivolgersi a lui dopo la richiesta di denaro avanzatagli dall'avvocato Pacifico; *d)* l'onorevole Previti ha dichiarato di aver versato, in esecuzione del mandato ricevuto

dal Rovelli *senior*, deceduto nel 1990, una certa somma in favore di una società (la CODAVA) costituitasi nel 1994 (ricerchino i colleghi nella sua memoria le giustificazioni del Previti e le valutino da soli!); e) l'onorevole Previti assume di aver adempiuto ad un mandato fiduciario versando a più soggetti una ventina di miliardi, ma non ha mai presentato un resoconto al mandante, il quale, da parte sua, non ha dimostrato alcuna curiosità sui tempi, sui modi e sui termini dell'utilizzo di una somma così rilevante di sua proprietà (!); f) l'onorevole Previti ha mentito sulle circostanze (di non scarso momento ai fini della verosimiglianza del suo comportamento) sia ai giudici (ed era un suo diritto) sia alla Giunta per le autorizzazioni.

È quest'ultima una circostanza di gravità estrema, giacché l'onorevole Previti ha dichiarato il falso non come imputato bensì come deputato, non davanti ad un giudice, bensì davanti ai rappresentanti della volontà popolare, non per difendere se stesso, ma per sviare il corretto esercizio di un potere politico teso alla difesa della libertà della funzione parlamentare, condizione ineludibile per ogni democrazia.

Davanti alla Giunta l'onorevole Previti ha mantenuto il suo atteggiamento di reticenza, opponendo il suo « non ricordo » rispetto alla fonte dell'accredito di 1.800 milioni sul suo conto cifrato « Mercier », del 16 aprile 1991, riversato sui conti « Pavone » e « Pavoncella » del Pacifico e di qui pervenuti, per lire 500 milioni sul conto corrente svizzero « Master » di Filippo Verde.

Nulla dice, ancora, l'onorevole Previti, di credibile e di verosimile sulla somma di USD 434.404 (accreditata sul conto « Mercier » su disposizione di un soggetto sconosciuto) ed in pari data bonificata alla SBT di Bellinzona, la quale provvede a versarla sul conto « Rowena » di Renato Squillante.

A fronte di fatti, circostanze, atti, dichiarazioni di tale natura e contenuto, la maggioranza della Giunta ha ritenuto di riscontrare nel provvedimento custo-

diale disposto dal GIP un fine di persecuzione politica in danno dell'onorevole Previti.

Tale conclusione non può essere per nulla condivisa.

Sul piano dei principi la maggioranza dei componenti la Giunta assume infatti che il *fumus persecutionis* sia desumibile da ogni violazione della legge processuale o sostanziale riscontrabile nel processo portato al suo esame, giacché in esse violazioni si sostanzierebbe quell'accanimento investigativo idoneo a dare corpo e sostanza alla persecuzione medesima.

La conseguenza logica di tale principio è che la Giunta ed il Parlamento possono « processare il processo », possono assumere le vesti di giudice di gravame e di legittimità, possono, infine, opinare su valutazioni di stretta natura giurisdizionale, magari rilevando il *fumus* dal fatto che non la misura cautelare personale in carcere avrebbe dovuto essere adottata, bensì quella domiciliare, e magari, ancora, cassando la stessa pronuncia della Corte di cassazione — come pure propone (nella sostanza) il relatore di maggioranza — che ha giudicato in ordine alla competenza territoriale.

Il Parlamento, invece, ha compiti istituzionali non giurisdizionali ed è esso sede della vita politica, di guisa che... Siamo già quasi arrivati?

PRESIDENTE. Ha goduto di un prolungamento del tempo anche il relatore per la maggioranza.

FRANCESCO BONITO, Relatore di minoranza. Quanti minuti, Presidente?

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Bonito.

FRANCESCO BONITO, Relatore di minoranza. Come dicevo, di guisa che politici devono essere i suoi atti, le sue deliberazioni, le sue decisioni.

Questo impone l'equilibrio istituzionale costruito dalla nostra Costituzione, la quale, con l'articolo 68, affida al Parlamento il compito, tutto di natura politica,

di difendere la libertà del parlamentare nei limiti (e soltanto in questi limiti) in cui altro potere dello Stato, anziché il perseguimento dei fini giurisdizionali, persegua finalità di natura politica, giacché di tale natura sarebbero i provvedimenti di un giudice che sottoponga a processo un membro del Parlamento non per accertare verità e responsabilità, bensì per « colpirlo nella sua attività » di rappresentante del popolo.

Tralascio di leggere il resto della relazione e mi avvio a concludere.

Nulla vi è agli atti ed *aliunde* che possa ragionevolmente condurre il Parlamento a sottrarre l'onorevole Previti al processo e, in particolare, a quel provvedimento che un giudice della Repubblica, un giudice terzo al di sopra delle parti, ha assunto in suo danno.

Se non v'è persecuzione di natura politica, Cesare Previti diventa un cittadino che ha diritti e doveri analoghi a quelli di ogni altro suo concittadino.

Non v'è prerogativa fondata che egli possa invocare, ma soltanto un privilegio odioso, negato dalla nostra suprema legge e dai principi fondati di ogni democrazia.

Per queste ragioni con la presente relazione di minoranza si propone all'Assemblea il voto contrario alla proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Meloni.

GIOVANNI MELONI, Relatore di minoranza. Faccio naturalmente riferimento alla relazione scritta presentata da me e dall'onorevole Bonito per tentare di sviluppare un breve ragionamento. Credo innanzitutto importante dare atto al relatore Carrara del fatto che, per lo meno sul piano delle enunciazioni, egli definisca la finalità della discussione odierna in termini corretti. A me sembra questo un punto assolutamente fondamentale, che voglio pertanto riprendere.

L'onorevole Carrara conferma quanto da tempo in dottrina e in giurisprudenza risulta ormai assolutamente non contro-

proprio in questo momento, in questa sede) non sempre è stato pacifico nelle deliberazioni delle Camere in tema di autorizzazioni a procedere. Comunque, come dicevo, dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che l'Assemblea non è chiamata ad esprimere un giudizio sulla legittimità del provvedimento del giudice che dispone la misura cautelare, perché, se così facesse, assumerebbe la funzione del giudice del riesame, bensì deve accertare che la misura disposta non nasconda finalità politiche le quali, mentre da un lato svierebbero la funzione tipica del processo penale, dall'altro lato costituirebbero una lesione gravissima della funzione parlamentare.

In altre parole (sempre per utilizzare i concetti mediante i quali si articola il ragionamento dell'onorevole Carrara), si tratta di valutare non solo se l'accusa sia stata contestata falsamente ad un parlamentare per impedirne o in qualche modo limitarne l'attività politica, ma pure che non si proceda contro di lui con un rigore non giustificato o comunque in modo palesemente difforme rispetto all'applicazione delle normali regole processuali. Si tratta insomma di valutare se l'atteggiamento del giudice abbia assunto una funzione offensiva ordinata al fine di eliminare un avversario politico (si tratta ancora di parole del relatore per la maggioranza).

La tesi del collega Carrara però è proprio questa. A suo giudizio, appare chiaro l'accanimento dei giudici di Milano, tendente non solo a colpire l'onorevole Previti ma anche a coinvolgere l'onorevole Berlusconi. In definitiva, ci troveremo di fronte ad un'operazione politica ordita dai magistrati di Milano (dai PM innanzitutto, poi avallata dal GIP), volta a danneggiare una forza politica di opposizione attraverso il coinvolgimento dei suoi massimi esponenti e segnatamente con l'arresto — certamente clamoroso — dell'onorevole Previti ».

Come fa l'onorevole Carrara a giungere a tale conclusione? Il suo ragionamento passa in esame quello che egli definisce « il contesto storico-processuale » per for-

mulare una serie di osservazioni che attengono alla regolarità degli atti, alle valutazioni del giudice, all'asserita inosservanza di norme di legge e alla loro non corretta applicazione. Dalla valutazione degli atti del processo egli deduce l'intento persecutorio dei magistrati di Milano e conclude per il rifiuto dell'autorizzazione richiesta.

Naturalmente, come dicevo, non ho il tempo di esaminare il contenuto delle sue valutazioni e faccio riferimento alla relazione. Voglio invece proporre brevemente un ragionamento dal quale mi sembra di poter evidenziare una contraddizione che a me pare insanabile tra le premesse metodologiche corrette — ripeto, le sole sulle quali fondare la nostra discussione oggi — e il processo logico seguito per giungere alle conclusioni cui il relatore di maggioranza perviene.

L'onorevole Carrara assume nei confronti degli atti che sottopone alla sua valutazione l'atteggiamento tipico — vorrei dire — dell'avvocato difensore: mette in dubbio il quadro indiziario, asserisce la violazione delle norme, contesta l'esigenza delle misure cautelari, sceglie — come ogni buon difensore — i fatti e gli atti che servono alle sue tesi, trascurando gli altri. Se si confronta l'argomentazione della relazione di maggioranza con il contenuto della memoria difensiva dell'onorevole Previti, raccolta in un volume inviato a tutti i deputati, si può facilmente riscontrare come vengano percorsi gli stessi argomenti, ma soprattutto come medesima sia la logica ad essi sottesa. Abbiamo però appena detto che il compito di questa Camera è quello non di valutare la bontà delle tesi difensive quanto quello di ricercare l'intento persecutorio del giudice terzo che ha emesso il provvedimento. Ora, se da quelle tesi difensive vogliamo dedurre l'esistenza di tale intento persecutorio, noi dobbiamo necessariamente, direi costretti dalla forza della logica e della consequenzialità degli argomenti allegati, ricostruire un quadro che definire raccapricciante è un mero eufemismo. Il quadro è infatti il seguente: nasce, all'interno di forza Italia, una macchinazione

dovuta al fatto che l'avvocato Dotti è avversario politico dell'onorevole Previti; l'avvocato approfitta della contiguità dei rapporti con l'Ariosto, la ispira e la istruisce affinché accusi l'onorevole Previti; i due mettono insieme un racconto tanto fantasioso quanto calunnioso ma in qualche modo accorto, tanto che il giudice trova riscontri che in alcuni casi ritiene decisivi.

Si potrebbe osservare — è vero — che in fondo così accorto il racconto non è, visto che chi mette in moto questa straordinaria macchinazione non riesce a suggerire all'Ariosto nemmeno alcuni elementi per indicare le straordinarie particolarità della casa dell'onorevole Previti; ma questa macchinazione, per avere efficacia, deve incontrarsi con un'altra, quella dei magistrati di Milano, i quali, forniti di questa ghiotta occasione, si lancerebbero anima e corpo non solo ad assecondare gli intenti limitati di Dotti, che vuole evidentemente nuocere a Previti, ma partirebbero di qui per colpire a morte forza Italia e il suo leader.

Se le tesi del relatore sono vere, questo e solo questo può essere il quadro, che bisogna essere disposti ad accettare, entro il quale sarebbero nati il processo e la misura cautelare di cui discutiamo.

Possiamo discutere finché vogliamo sul piano teorico, come è stato fatto nel corso di questi giorni, se l'intento persecutorio possa essere desunto da atti dolosi o anche da atti riconducibili a colpa, errore, negligenza, imperizia. Ma nel caso concreto di cui stiamo parlando un siffatto castello non può essere costruito per errore, errore che sarebbe proprio sia del pubblico ministero sia del giudice. Se le valutazioni sono quelle della difesa dell'onorevole Previti, ci troviamo di fronte ad una volontà ferma e determinata, perfettamente consapevole, di colpire per fini diversi da quelli per i quali ha luogo l'azione penale.

Si badi che peraltro questo non basta perché, esaminando la precaria situazione economica della teste Ariosto, si giunge fino al punto di lasciare intendere che le sue affermazioni potrebbero derivare dal

fatto che settori dello Stato l'hanno sostenuta economicamente. Quali settori? I servizi, forse? Argomentazione abbastanza curiosa, visto che proprio in questi giorni si è dimostrato che se torbidi personaggi, in altro tempo in qualche modo legati ai settori dei servizi, hanno avuto un ruolo in questa vicenda, essi sono intervenuti per squalificare la Ariosto, come dimostra la pubblicazione, due domeniche or sono, del falso documento sui rapporti tra la teste e i servizi stessi.

In conclusione, colleghi, a fronte del quadro che emerge dal ragionamento, da nessun'altro fatto se non dal relatore e dall'onorevole Previti, a me sembrano chiari i corni dell'alternativa di fronte alla quale ci troviamo. Occorre scegliere. A me sembra che non vi sia traccia di persecuzione e nessuno riesca a descrivere atti che effettivamente possano essere indicati come persecutori, né che alcuno sostenga un ragionamento che in qualche modo avalli questa ipotesi.

Altri coimputati sono stati arrestati ed io non voglio usare questa argomentazione per affermare che vi è una esigenza di trattamento egualitario. Non è questo il punto. Vi è qualcosa di più. Se si ammette che si tratta di una macchinazione, di un intento persecutorio, bisogna che anche questi atti, anche le ordinanze di arresto degli altri coimputati vengano piegati all'esigenza della macchinazione e non già alle esigenze di carattere processuale. I coimputati sarebbero finiti in galera a causa delle finalità politiche dei giudici di Milano.

Altra questione riguarda l'abuso delle misure cautelari, di cui molto si è parlato in questi giorni. Credo che, se dobbiamo parlare di questo tema, non possiamo farlo in tale sede. Vi sono altri strumenti contro l'abuso delle misure cautelari; vi sono rimedi ordinari e rimedi legislativi. È questa, semmai, la sede per riflettere su tale punto. Ma guai ad usare una prerogativa parlamentare per scongiurare asseriti abusi nella custodia cautelare, perché ci porremmo in una situazione nella quale vi sarebbero cittadini di serie A e cittadini di serie B.

L'arresto di un parlamentare credo sia, colleghi, un fatto traumatico, che non esito a definire terribile. Non credo che noi siamo qui essenzialmente per questo. Può anche ripugnare il fatto che la misura cautelare in ipotesi possa in ogni caso colpire un innocente. Tuttavia, noi infligheremmo una colpa mortale alle istituzioni se negassimo l'autorizzazione senza indicare al paese con estrema chiarezza e sicurezza che quei giudici hanno agito in modo difforme rispetto al loro dovere. Se non siamo in grado di fare questo, la richiesta deve essere accolta (*Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista-progressisti e della sinistra democratica-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Miraglia Del Giudice.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Tratterei il problema in maniera un po' meno esasperata rispetto a quanto è stato fatto poc'anzi anche dai relatori di minoranza. Vi è un discorso che a mio avviso deve essere necessariamente affrontato, premettendo che io non penso affatto che vi sia un complotto da parte di chicchessia nei confronti di un parlamentare. È però opportuno valutare se vi siano gli elementi perché la Camera dei deputati conceda l'autorizzazione a procedere all'arresto di un suo rappresentante. Questo prevede infatti l'articolo 68 della Costituzione che, ci piaccia o no — potremo modificarlo in sede di revisione della Costituzione — non pone sullo stesso piano tutti i cittadini, se è vero che per un parlamentare è richiesta l'autorizzazione a procedere mentre, per esempio, per un appartenente ad un ordine professionale ciò non è previsto. Né può essere secondo me accettato quanto detto poco fa dall'onorevole Bonito e cioè che l'imputato, il deputato (come volete chiamarlo) Previti, abbia mentito in ordine a determinate situazioni. Non mi piace affatto che si prendano in considerazione queste motivazioni per giustificare poi una richiesta di procedere all'arresto, quasi ritenessimo che la menzogna, o il non dire la verità, da parte di un impu-

tato potesse essere un argomento per procedere al suo arresto. L'imputato — deputato o meno che sia — può dire quello che vuole e sarà il giudice a dover giudicare se le sue dichiarazioni siano o meno corrispondenti alla verità; ovviamente, alla verità processuale.

Occorre qui valutare se, di fronte ad un articolo 68 della Costituzione che prevede determinate prerogative per un parlamentare, vi siano o meno le condizioni affinché la Camera dei deputati dia l'autorizzazione a procedere all'arresto. In uno Stato di diritto, infatti — ed è bene non dimenticarlo —, l'indipendenza della magistratura è importante quanto la sovranità popolare rappresentata da un deputato eletto, appunto, dal popolo. Prima di dare l'autorizzazione a procedere all'arresto di un deputato occorre quindi verificare determinate condizioni, determinate situazioni. Se infatti i giudici avessero esagerato nell'adozione di misure cautelari, non è detto che un eventuale errore da parte loro debba essere esteso ad un altro soggetto, deputato o meno che sia. Sarebbe importante che le garanzie venissero estese ad altri soggetti, ma non per questo la Camera dei deputati deve acconsentire, autorizzando l'arresto, a portare avanti quello che può essere stato un errore — non parlo di complotto — da parte degli organi giudiziari.

Leggendo le carte dobbiamo allora capire con certezza se vi sia un'esigenza primaria, predominante, da parte dell'autorità investigativa, di privare della libertà personale un rappresentante del popolo, o se così non sia. Ed allora, leggendo le carte, si ritrovano motivi di perplessità sia sostanziale sia processuale che inducono chi vi parla a ritenere opportuno seguire il ragionamento dell'onorevole Carrara ed a votare quindi favorevolmente al diniego a concedere l'autorizzazione all'arresto del deputato Previti. In realtà, dal punto di vista della tassatività, leggendo i capi di imputazione, ma anche la memoria che il giudice per le indagini preliminari ha inviato al Parlamento a sostegno della richiesta di autorizzazione all'arresto, vi sono dati che non appaiono affatto chiari.

Non si parla con chiarezza di quando siano avvenuti gli episodi di corruzione; non si stabilisce il momento del contatto, quando esso sia avvenuto; non si stabilisce l'epoca del commesso reato, con tutto quello che ciò può determinare in termini di prescrizione, in termini di successione di leggi penali. Non dimentichiamo infatti che la punibilità per il corruttore, *ex* articolo 319-ter del codice di procedura penale è venuta con una legge del 1992 e se fosse accertato che tale condotta intervenne antecedentemente, come sembra comprovato da più parti, si sarebbe in questo caso in presenza di una corruzione impropria, probabilmente già prescritta dal decorrere del tempo.

Non si tratta quindi di considerazioni poco significative, ma che potrebbero far sì che il Parlamento autorizzi l'arresto di un proprio rappresentante per un reato di per sé prescritto. Ma vi sono anche motivazioni di carattere procedurale che la Camera dei deputati deve prendere in considerazione. Deve farlo perché è vero che la Camera non costituisce un organo giurisdizionale e quindi non può andare oltre il deliberato dei giudici di merito, ma se l'articolo 68 della Costituzione prevede determinate prerogative di un parlamentare è giusto che almeno si esamini se sussistano i presupposti per l'applicabilità di una misura cautelare nei confronti di questo parlamentare, indipendentemente dal fatto che essa sia stata concessa ad altri coimputati.

Ed allora, per l'articolo 274 del codice di procedura penale, la misura cautelare può essere concessa se sussistono determinati requisiti di ordine processuale, quali il pericolo di inquinamento delle prove o quello di reiterazione dei fatti (non prendo in considerazione il pericolo di fuga, perché, a detta del giudice delle indagini preliminari, questo pericolo non sussisterebbe nel caso in questione).

Mi preme prendere in considerazione il pericolo di inquinamento probatorio; basta leggere l'ordinanza del GIP che poi trasmette gli atti alla Camera dei deputati. Ebbene, si dice che tra la prima richiesta di arresto del deputato Previti e la se-

conda richiesta è stata compiuta dal pubblico ministero presso il tribunale di Milano «ulteriore attività investigativa». Vuol dire quindi che la libertà del deputato Previti non ha assolutamente inciso sull'attività investigativa posta in essere dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, tanto è vero che nella seconda richiesta di arresto al GIP di Milano sono state portate, a corredo dell'attività investigativa del pubblico ministero, nuove prove. Ciò vuol dire che il deputato Previti non ha affatto inquinato le prove, se è vero come è vero che il pubblico ministero ha prodotto altra documentazione a sostegno della tesi accusatoria. E questo non lo dice un deputato per giustificare l'adesione alla relazione dell'onorevole Carmelo Carrara, ma lo dicono gli atti provenienti dal tribunale di Milano, lo dice il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano. Sono argomenti questi da prendere in considerazione, perché vuol dire che per questo elemento, richiesto come base per la misura cautelare, probabilmente il tribunale di Milano ha errato e se ha errato il tribunale di Milano nell'emettere un provvedimento cautelare non è detto che debba errare la Camera dei deputati, espressione della sovranità popolare.

Se questo è vero per il pericolo di inquinamento delle prove, per l'ulteriore requisito del pericolo di reiterazione dei fatti vi è una totale assenza di motivazione da parte del giudice per le indagini preliminari. Vedete, signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che si dice sempre nei confronti della magistratura quando emette un provvedimento cautelare è che spesso si fa riferimento a clausole di stile, cioè si prendono in considerazione elementi di cautela processuale senza motivarli, quasi come se fossero presenti rilevata la gravità del reato; cioè, se il reato è grave, automaticamente sono presenti gli elementi cautelari per privare taluno della libertà personale. Ed allora, eliminiamo le esigenze cautelari; diciamo che per determinati reati è obbligatoria la misura della custodia cautelare, qualunque essa sia. Ma se

questo non è, è obbligo del giudice — previsto dalla Costituzione, perché tutti i provvedimenti sulla libertà personale devono essere motivati — indicare specificamente quali sono gli elementi per cui si intende privare taluno della libertà personale (e dico taluno, non parlo di un rappresentante della Camera dei deputati). Su questo, invece, non vi è alcuna motivazione da parte del giudice per le indagini preliminari.

Allora, sulla reiterazione dei fatti vi è carenza di motivazione da parte del giudice; sul pericolo di fuga vi è un diniego, perché lo stesso giudice ritiene questo elemento non sussistente; sul pericolo di inquinamento delle prove vi è una contraddizione in termini da parte del giudice del tribunale di Milano, che parla di inquinamento di prova, ma al contempo, nel rinviare gli atti alla Camera, fa riferimento ad ulteriore attività investigativa a corredo dell'ipotesi accusatoria, compiuta dal pubblico ministero durante il periodo di libertà del deputato Previti.

Vede, Presidente, pur non volendo parlare di complotto, permettete però che sorgano dubbi circa la possibilità di concedere l'arresto di un deputato in carenza assoluta di esigenze cautelari che giustifichino l'arresto, indipendentemente dal discorso sulla prescrizione e indipendentemente dal merito della causa, che giustamente deve essere valutato dal tribunale competente. Ma, in assenza o in carenza di motivazioni di esigenze cautelari, qualunque cittadino in questo caso non avrebbe potuto essere arrestato e non lo deve essere il deputato Previti. Se il GIP ha sbagliato nei confronti degli altri imputati, non si può chiedere alla Camera dei deputati di non correggere quello che è stato un errore procedurale da parte del giudice; non si può chiedere alla Camera dei deputati di andare a sostegno di un errore dei giudici, perché verremmo meno al nostro compito.

Per queste motivazioni, per la mancanza assoluta di esigenze cautelari, per la mancanza assoluta di elementi che possano far ritenere veritiera, giustificata la richiesta del tribunale di Milano, io ri-

tengo che occorra valutare positivamente la relazione di maggioranza del deputato Carmelo Carrara e votare quindi per il diniego della richiesta di autorizzazione all'arresto del deputato Previti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Schietroma, al quale ricordo che ha a sua disposizione cinque minuti. Colleghi, quando mancherà un minuto al termine del tempo a disposizione per l'intervento, mi permetterò di fare un segnale col campanello perché possiate regolarvi.

Ha facoltà di parlare, onorevole Schietroma.

GIAN FRANCO SCHIETROMA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, parlo non a nome del gruppo ma come parlamentare socialdemocratico.

Già in Giunta ho espresso il mio voto contrario all'arresto dell'onorevole Previti pur non condividendo le motivazioni adottate dal relatore per la maggioranza, onorevole Carmelo Carrara, a sostegno della sua proposta. Voglio aggiungere che non ho votato per l'assoluzione di Previti né per la sua impunità; ho soltanto detto « no » al suo arresto prima del processo, per ragioni di carattere tecnico che ritengo fondate pur rispettando chi la pensa diversamente.

In linea di mero principio, poiché tutti i cittadini devono essere uguali dinanzi alla legge, sono stato sempre contrario ad ogni ipotesi di immunità parlamentare; debbo riconoscere, però, che la normativa attualmente vigente che richiede l'autorizzazione del Parlamento per l'arresto di un suo componente trova serie giustificazioni nella essenziale tutela della sovranità del potere legislativo che va sempre salvaguardato da possibili eccessi di altri poteri, così come è stato ben sottolineato di recente dallo stesso Capo dello Stato.

Stando così le cose credo che il modo migliore per affrontare correttamente la vicenda Previti come ogni altra questione che riguardi l'arresto di un qualsiasi cittadino, sia quello di procedere sempre con grande equilibrio attenendosi scrupolosamente al rispetto delle leggi.

Occorre quindi, in primo luogo, una giusta prudenza nel procedere, prima dei processi, all'arresto sia di semplici cittadini che di parlamentari; in secondo luogo, se i giudici ritengono di avere prove sufficienti di colpevolezza, a maggior ragione non è necessario un arresto prima del processo. In terzo luogo, se vi sono prove di colpevolezza si facciano subito, e comunque più presto, i processi e si puniscano i colpevoli.

Su questa specifica vicenda il mio pensiero è il seguente: si faccia subito il processo; le indagini, infatti, sono pressoché terminate e dunque si può fare presto il processo. Il tribunale, dunque, giudichi al più presto Previti e lo punisca a norma di legge se lo riterrà colpevole.

Taluni sostengono che il voto contro l'arresto accrediterebbe automaticamente la tesi che Previti sia un perseguitato. Non ritengo che sia così, non accetto questo automatismo, non accetto cioè l'automatismo: voto contrario all'arresto uguale Previti perseguitato e giudici persecutori. Non considero infatti Previti un perseguitato, ed anzi rispetto l'operato dei giudici di Milano come quello della magistratura in genere. D'altra parte non dobbiamo, in questa sede, decidere se Previti sia colpevole o innocente, non è questo il nostro compito. In proposito ha ragione l'onorevole D'Alema: noi parlamentari dobbiamo rispondere soltanto a questa domanda: è proprio necessario oggi, ai fini dell'indagine, arrestare Previti prima del processo? La mia risposta è che l'arresto di Previti prima del processo non è necessario perché le indagini sono al termine e dunque si può fare subito il processo.

Ribadisco quindi che non vi è a mio parere una persecuzione dolosa e intenzionale da parte dei giudici di Milano nei confronti dell'onorevole Previti; sussiste invece, a mio avviso, una particolare forma di *fumus persecutionis* a carattere colposo, cioè senza intenzione, che si ha quando un giudice procede con un rigore ingiustificato applicando quindi in modo erroneo una norma di legge. Infatti l'arresto di Previti prima del processo non è necessario perché non sussiste più in

questo momento il requisito, espressamente richiesto dalla legge, del pericolo di inquinamento delle prove, che sono state del resto già ampiamente acquisite dagli inquirenti per essere sottoposte alla valutazione dei giudici di merito.

Anche l'esigenza cautelare indicata all'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale non sussiste perché gli episodi incriminati si sono già conclusi da anni.

Concludendo, signor Presidente, come si vede le mie non sono valutazioni di carattere politico ma meramente tecniche. Credo che pronunciarsi su questa vicenda sotto il profilo tecnico sia il modo migliore per esprimere un parere ed un voto.

In tal senso confermo con tranquillità e con convinzione il mio voto contrario all'arresto dell'onorevole Previti.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Constato l'assenza dell'onorevole Borghesio, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Dalla Chiesa, al quale ricordo che ha sei minuti di tempo. Ne ha facoltà.

NANDO DALLA CHIESA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la relazione che abbiamo ascoltato questo pomeriggio abbia fatto cadere molti veli. Per settimane si è ripetuto che non era in ballo una accusa, rivolta alla magistratura milanese, di avere realizzato una persecuzione politica. Lo si è affermato più volte, ma questo principio oggi è stato liquidato con dei riferimenti molto espliciti alla qualificazione dell'attività della magistratura milanese. Si sono addebitate accuse specifiche, come quella di interessi privati in atti di ufficio, e si sono addebitate accuse più grosse, come quella di voler perseguire l'immagine di un partito politico e del suo leader; si è dipinto il *pool* come un soggetto politico, dimenticando che non stiamo parlando di un atto che ci è giunto dal *pool*, vale a dire dalla procura, bensì di un atto che ci è stato trasmesso da un giudice terzo; infatti, abbiamo fatto in modo che pervenisse a

questi la richiesta affinché lo stesso, dopo aver effettuato una rapida valutazione della richiesta della procura, si rivolgesse al Parlamento. Quindi, chiediamo gli atti al GIP e continuiamo a parlare della procura di Milano. Mi sembra questo un grande elemento di debolezza della nostra discussione. Semmai, è la relazione stessa che tradisce un eccesso di politicizzazione della questione.

Siccome in Giunta alcuni di coloro che avevano votato per il « no » avevano chiesto al relatore di non inserire nella sua relazione questo attacco alla magistratura milanese, è ben difficile dividere il « no » dall'accusa di una persecuzione politica. Una volta che determinate affermazioni sono state scritte e sono state dette ad alta voce, non si può far finta che ciò non sia avvenuto. Se tali affermazioni non vengono condivise, ovviamente non si può condividere neppure l'impianto stesso della relazione, ma ciò attiene alla libertà di coscienza di ciascuno.

Un secondo principio più volte affermato è stato vanificato dalla relazione. Si era sostenuto in svariate occasioni il fatto che noi non siamo una corte di merito, invece ci siamo comportati proprio come una corte di merito, anzi, come qualcosa di più: ci stiamo comportando come una inedita combinazione di corte di merito e di Corte di cassazione, che interviene sulle questioni di competenza, sulla valutazione delle prove, sulla valutazione dei testimoni, interviene sul momento in cui si è compiuto o perfezionato l'atto corruttivo; in poche parole interveniamo su tutto, allestendo noi di fatto un processo al GIP in sua assenza.

Se è vero che non ci deve essere accanimento da parte della magistratura nel momento in cui indaga su un membro della Camera e richiede l'adozione di una misura cautelare nei suoi confronti, è altrettanto vero che noi, per decidere se dobbiamo dire « sì » o « no » a questa misura, non possiamo accanirci e distruggere il lavoro che il GIP ci consegna; non possiamo comportarci con un accanimento che è giustificato in un avvocato difensore, lo è meno in un pubblico

ministero e comunque non è giustificato in un Parlamento al quale viene rimessa una funzione specifica, che lo deve portare non a sostituirsi al GIP, ma a decidere se l'impianto accusatorio sia infondato e pretestuoso o semplicemente opinabile, come tutte le richieste di misura cautelare avanzate da un GIP.

Quindi, dobbiamo limitarci a scegliere se vogliamo difendere in questa sede il principio fondamentale di una democrazia, quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, o se vogliamo contrapporre a questo principio non la tutela del parlamentare che esercita il diritto della democrazia a nome degli eletti, ma una specifica tutela del parlamentare che non viene chiesta con riferimento ad atti e comportamenti politici, bensì con riferimento ad attività che con la politica non hanno nulla a che fare. Di fronte a questa scelta, opto per difendere il principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (*Applausi - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Deodato. Ne ha facoltà.

GIOVANNI GIULIO DEODATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualsiasi considerazione o valutazione sul problema oggi all'esame della Camera deve essere, a mio giudizio, preceduta dalla comune e motivata riflessione in ordine alla natura, all'oggetto e ai limiti della decisione che ci accingiamo ad adottare.

Se la natura è, come in effetti è, quella attribuita dall'articolo 68 della Costituzione, è importante continuare a ribadire che l'oggetto non è costituito dalla violazione circa la colpevolezza del deputato nei cui confronti è stata chiesta l'esecuzione della massima misura cautelare né dall'esame di merito in ordine ai pur gravi fatti ascrittigli.

L'oggetto della nostra decisione è costituito dalla valutazione circa l'oggettiva esistenza dei presupposti per l'esecuzione della misura cautelare richiesta dalla magistratura nei confronti di un componente di questa Assemblea. L'autorizzazione all'arresto preventivo di un parlamentare è

stata sempre considerata, da entrambe le Camere, come un provvedimento eccezionale. L'eccezionalità e l'atipicità del provvedimento trovano puntuale riscontro nell'esiguità dei casi in cui esso è stato adottato. Onorevoli colleghi, in cinquant'anni di vita repubblicana la Camera ha autorizzato l'arresto soltanto di quattro deputati per reati della massima gravità. Una rassegna completa e scrupolosa delle decisioni che questa Assemblea ha adottato mette in risalto quattro indirizzi che, in materia di autorizzazione all'arresto preventivo, possono considerarsi consolidati.

Un primo indirizzo richiede quale presupposto per l'autorizzazione l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato o, quanto meno, di una sentenza di primo grado. In questo senso la Camera, accogliendo la proposta della Giunta, si è ripetutamente espressa.

In altre occasioni la Camera si è posta la necessità di esprimere un giudizio di prevalenza tra le esigenze cautelari, rappresentate dalla magistratura, e l'interesse al mantenimento del *plenum* dell'Assemblea a fronte anche del rischio di compromettere la funzionalità degli organi parlamentari e di penalizzare il gruppo a cui appartiene l'indagato. In questa ipotesi la Camera ha privilegiato la necessità di tutelare l'interesse dell'organo parlamentare a non essere privato, sia pure temporaneamente, della completezza della propria composizione.

Un terzo indirizzo della Camera attiene al cosiddetto *fumus persecutionis* che sia eventualmente ravvisabile nella richiesta della magistratura. L'accertamento del *fumus* costituisce un aspetto essenziale della valutazione che spetta alla Camera, la quale deve addentrarsi in una specifica analisi circa la sua sussistenza.

Al riguardo non si può condividere la prospettazione assolutamente restrittiva contenuta nella relazione di minoranza: essa infatti, proponendo pedissequamente l'accettazione della richiesta della misura cautelare e la condivisione integrale della motivazione, così come è stata formulata

dalla magistratura, configura per la stessa Camera un ruolo subordinato, inutile o quanto meno fortemente riduttivo.

La dottrina giuridica ha ben chiarito che il *fumus persecutionis* ha diverse forme di manifestazione e può concretarsi nell'esistenza di indizi che possono far ritenere non solo che la misura cautelare sia stata elevata falsamente o nell'intento di colpire il parlamentare nell'esercizio della sua attività, ma anche che nel *modus procedendi* adottato nei confronti del parlamentare sia riscontrabile un rigore ingiustificato o dovuto a ragioni politiche. Questa seconda ipotesi è quella che si è verificata nel caso Previti, in cui il rigore ingiustificato si è tradotto in una lunga serie di violazioni di leggi procedurali, che sono state analiticamente evidenziate nell'articolata e pregevole relazione di maggioranza, alla quale mi riporto per evidenti ragioni di tempo.

Dall'esame degli atti il rigore ingiustificato posto in essere nel caso Previti si evidenzia in ogni fase della procedura, oltre che nelle dichiarazioni di alcuni dei suoi protagonisti, giustamente criticate dal relatore Carmelo Carrara. Nel contempo però devo rilevare che, sulla base degli elementi attualmente disponibili, risulta esclusa, a mio parere, l'esistenza di un complotto ordito dalla procura della Repubblica di Milano, dal GIP e dai servizi segreti a danno dell'onorevole Previti.

Detto questo, va considerato che tra le numerose e gravi violazioni di norme alcune sono emblematiche. Tra queste, in primo luogo, vi è l'assoluta genericità dei due capi di imputazione, al punto di costituire causa di nullità. Intendo riferirmi alla mancanza nel capo A) di qualsiasi specificazione circa gli atti che sarebbero stati oggetto di accordi corruttivi, circa le persone che avrebbero compiuto tali atti, circa i luoghi e i tempi della presunta azione criminosa. Del pari, va rilevata la mancanza nel capo B) di qualsiasi certezza in ordine al tempo dell'accordo corruttivo tra l'imputato, il Rovelli e gli avvocati, nonché in ordine al tempo dei successivi accordi corruttivi tra questi e i magistrati coinvolti. In secondo

luogo, le serie e fondate ragioni, desumibili dagli atti, che inducono a ritenere l'avvenuta prescrizione di fatti e quindi l'esclusione dell'applicazione di ogni tipo di misura cautelare. In terzo luogo, in particolare per quanto riguarda la competenza territoriale, serie e fondate ragioni — anche queste desumibili dagli atti — portano ad escludere la competenza del tribunale di Milano. Infine, un quarto indirizzo della Camera per la non concessione da parte della stessa dell'autorizzazione all'arresto è costituito dalla insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, che la legge pone come condizioni valide per qualunque cittadino, perché siano disposte misure cautelari nei suoi confronti.

Il GIP di Milano, nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dell'onorevole Previti, ha escluso che sussista il pericolo di fuga, di cui al punto b) dell'articolo 274 del codice di procedura penale; pericolo che era stato invece prospettato dal pubblico ministero.

Il GIP ha ritenuto, invece, sussistenti sia il pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova (punto a) dello stesso articolo) sia il pericolo di reiterazione da parte dell'onorevole Previti di delitti — si noti — della stessa specie di quella di cui si procede (punto c) dell'articolo 274 del codice di procedura penale).

In ordine al pericolo di inquinamento della prova, l'ordinanza del GIP precisa (a pagina 143) tra l'altro che «l'acquisizione di documentazione bancaria attestante movimenti di denaro, non costituisce un'esigenza cautelare in senso stretto in quanto si tratta solo di attendere l'esito delle erogatorie estere dalle quali, indubitabilmente, prevarrà una genuina documentazione». Nel contempo, però, il GIP ritiene che uno degli aspetti risolutivi del procedimento in esame sia costituito dalla interpretazione dei rapporti sottostanti a movimenti bancari e che proprio su tale interpretazione sia elevatissima la possibilità di inquinamento.

Questa prospettazione non tiene conto di due elementi essenziali: del tempo trascorso dall'epoca dei fatti, che di per sé

esclude ogni inquinamento; e del fatto che non basta certo un'intesa surrettizia relativa alla interposizione di un rapporto concordata tra i protagonisti dello stesso, a porre nel nulla il valore di una prova documentale. Va peraltro sottolineato, da un lato, che la riforma del 1995 dell'articolo 274 del codice di procedura penale ha espressamente richiesto la concretezza e l'attualità del pericolo di inquinamento e, dall'altro lato che, secondo un costante orientamento della Corte di cassazione, il giudice deve indicare le specifiche circostanze di fatto e deve fornire sul punto adeguate e logiche motivazioni. Il che nell'ordinanza del GIP di Milano, a mio parere, non è avvenuto puntualmente.

Quanto poi al pericolo di reiterazione — anch'esso ritenuto sussistente dal GIP sia pure con diversa graduazione — si tratta di una valutazione sganciata dalla realtà. Sono certo che ciascun componente di questa Assemblea possa responsabilmente rendersi conto se allo stato attuale l'onorevole Previti sia nella condizione per porre in essere un delitto della stessa specie di quello per il quale si procede e che richiede il concorso di magistrati e di alti appartenenti all'amministrazione giudiziaria.

Sempre per quanto attiene all'ordinanza del GIP va anche osservato che, per il fatto di cui al capo A), l'indagine preliminare — a cui era condizionato l'arresto preventivo dell'onorevole Previti — è ormai terminata.

Conclusivamente, l'invito al voto negativo sulla richiesta di carcerazione dell'onorevole Previti, si accompagna da parte mia all'auspicio vivissimo — che vale per l'onorevole Previti, come per qualunque altro cittadino — che il giudizio penale abbia il suo regolare corso e porti in termini ragionevolmente brevi all'accertamento dei fatti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi avvio alla conclusione. Dal quadro che ho cercato di delineare emerge il delicatissimo compito che è davanti a questa Assemblea e che — ne sono certo — ciascuno di noi adempirà in piena coscienza: la valutazione in ordine alla

sussistenza del *fumus persecutionis* ed all'esistenza dei presupposti previsti dall'articolo 274 del codice di procedura penale.

L'elevato numero di violazioni di norme che in questo procedimento sono state poste in essere è illuminante ai fini della nostra analisi. Non è vero — come si è sostenuto nella relazione di minoranza (riproducendo in modo pedissequo ed acritico tutti gli argomenti contenuti nell'ordinanza del GIP) — che attraverso questo accertamento la Camera finisce per assumere la posizione di giudice di gravame del merito della legittimità dell'ordinanza. È vero, invece, che una serie di violazioni di norme come quelle sottoposte alla vostra attenzione esclude l'esistenza delle condizioni previste per l'arresto dell'onorevole Previti e produce l'effetto di colpire il deputato nella sua attività parlamentare. Questo è esattamente ciò che la Costituzione ha voluto scongiurare.

PRESIDENTE. Il tempo, onorevole Deodato.

GIOVANNI GIULIO DEODATO. Concludo, Presidente.

Dicevo che ciò è esattamente ciò che la Costituzione ha voluto scongiurare. Di tale volontà la Camera dei deputati è stata sin dalla prima legislatura gelosa custode. Su questo è oggi attesa da parte di ciascuno di noi una serena ed obiettiva valutazione, maturata in coscienza libera da qualsiasi vincolo di schieramento politico, attenta ai molteplici aspetti del tema della decisione ed in linea con la volontà della Costituzione, nonché con l'alta funzione che il nostro Parlamento ha sempre svolto.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Li Calzi. Ne ha facoltà. Le ricordo che dispone di dodici minuti, onorevole Li Calzi.

MARIANNA LI CALZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo sia opportuno — anche in considerazione delle relazioni e degli interventi che ho ascoltato — ricordare a me stessa ed ai colleghi

quali siano i limiti della nostra discussione e quale sia l'ambito dell'autorizzazione a procedere sulla quale siamo chiamati a pronunciarci.

Noi non siamo chiamati a pronunciarci sui molti aspetti di diritto e di merito che presenta il procedimento penale aperto a carico del deputato Cesare Previti. Il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione è estremamente chiaro e definisce con puntualità l'ambito del sindacato della Camera di appartenenza del parlamentare del quale viene chiesto l'arresto. Esorbiterebbe dai nostri compiti ogni valutazione sulla questione della competenza, come ogni computo sulla prescrizione dei reati, nonché ogni esame che penetri comunque nel merito del procedimento penale dal quale origina la domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere a carico del deputato Previti. Dobbiamo valutare se concedere o denegare tale autorizzazione sulla base dell'esistenza o meno del *fumus persecutionis*.

Comprendo che non è facile pervenire ad un fondato convincimento sul *fumus persecutionis* ragionando in astratto.

Da una parte si collocano coloro che, a fronte di un provvedimento giurisdizionale, ritengono che il sindacato della Camera di appartenenza del parlamentare non possa che essere meramente esterno. Se negli atti della magistratura non si riscontrano evidenti violazioni della legge sostanziale o processuale, stridenti anomalie nel procedimento, forzature logiche e congetturali nella ricostruzione dei fatti, è ben difficile sostenere che esista un *fumus persecutionis* nell'esercizio dell'azione penale, che nel nostro ordinamento resta obbligatoria. L'ambito di valutazione spettante alla Camera sarebbe pertanto quello di accertare l'esistenza del provvedimento giurisdizionale di deviazione dalla norma: quasi un giudizio di legittimità preventivo rispetto a quello eventualmente richiesto alla Corte di cassazione.

Dall'altra stanno coloro che ritengono legittima da parte della Camera di appartenenza un'autonoma valutazione dei pro-

fili di merito del provvedimento giurisdizionale. Il *fumus persecutionis* potrebbe essere annidato nelle pieghe di un provvedimento formalmente ineccepibile, in tanti aspetti particolari in se stessi insignificanti ma che presi tutti insieme dipanerebbero il filo di una volontà persecutoria ancora più inquietante perché subdola.

La prima interpretazione delle garanzie volute dalla Costituzione a salvaguardia della funzione del parlamentare si colloca in un'ottica restrittiva; in sua forza si limiterebbe formalisticamente il vaglio della Camera di appartenenza ad aspetti palesemente fuorvianti eventualmente presenti nel provvedimento giurisdizionale, rendendolo pressoché pleonastico.

La seconda interpretazione si pone in un'ottica estensiva; muovendo da essa si allargherebbe il vaglio al merito che, precedendo il giudizio del giudice terzo, lo renderebbe superfluo o conflittuale con la decisione assunta dalla Camera. Infatti, poiché la Camera di appartenenza non è più chiamata a decidere nell'ambito dell'autorizzazione a procedere prevista dall'originaria formulazione dell'articolo 68 della Costituzione, denegare l'arresto di un parlamentare, sulla base di valutazioni nel merito dell'accusa, non inibirebbe il processo, come accadeva prima della riforma dell'articolo 68, che potrebbe essere deciso con una sentenza stridentemente contraddittoria con le conclusioni del Parlamento.

Non manca infine chi ritiene che la Camera di appartenenza dovrebbe consentire sempre e comunque alle richieste contenute nei provvedimenti giurisdizionali per evitare di vulnerare il principio costituzionale della parità dei cittadini di fronte alla legge. Questa posizione non potrebbe avere che una sola conseguenza: l'abrogazione della norma costituzionale posta a garanzia della funzione parlamentare. Ad essa, infatti, si contrappone la visione delle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione di coloro che ritengono che comunque la Camera di appartenenza debba negare l'autorizzazione al-

l'arresto di un suo componente per salvaguardare il plenum dell'organismo legislativo.

Le garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione sulle prerogative del parlamentare non possono certamente essere intese nel senso che debbano garantire in ogni caso il plenum assembleare; in tal modo, infatti, a fronte di imputazioni gravissime, esse funzionerebbero come inespugnabile privilegio di una vera e propria casta. Ma queste garanzie non possono neppure essere viste come un inutile orpello o come un ingiustificato intralcio alla magistratura. L'articolo 68 della Costituzione mantiene — correttamente inteso — una funzione di garanzia nell'equilibrio dei poteri che nessun Parlamento ritiene superflua almeno in Europa.

Personalmente ritengo che, per desumere la sussistenza o meno del *fumus persecutionis* non ci si possa esimere da una valutazione complessiva degli elementi fattuali e di diritto di cui si compone il provvedimento giurisdizionale, purché l'ottica resti quella di accertare se esso non sia stato adottato con un *animus* estraneo alla mera esigenza di giustizia. Nel caso specifico al nostro esame, non mi pare che sia fondato sostenere l'esistenza del *fumus persecutionis* o addirittura di una *vis* persecutoria, com'è detto nella relazione di maggioranza.

Gli elementi d'accusa formulati dal pubblico ministero sono stati sottoposti ad un primo vaglio di un giudice terzo e permangono elementi gravi e concordanti con i riscontri negli accertamenti. Tuttavia, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, è stato lo stesso giudice a porci un ulteriore problema, scrivendo, nell'ordinanza con la quale accoglie la richiesta dell'ufficio del pubblico ministero, che: « al fine di tutelare queste esigenze, il termine di scadenza della misura va fatto coincidere con quello di chiusura delle indagini preliminari ».

Per quanto riguarda il capo di imputazione A), a carico del deputato Previti, nell'ordinanza, l'indagine preliminare deve ritenersi chiusa con l'avvenuto deposito

della richiesta di rinvio a giudizio, che è intervenuta successivamente alla richiesta di custodia cautelare.

Per quanto riguarda il capo di imputazione B), secondo il giudice per le indagini preliminari residuano esigenze cautelari con riferimento a due bonifici relativi al conto « Mercier ». A tale proposito, bisogna anche rilevare che nella documentazione allegata alla richiesta di rinvio a giudizio, sempre pervenuta dopo, risulta esistente e già pervenuta una rogatoria internazionale a detto conto « Mercier », con l'individuazione dei relativi conti. Il che si pone come un ulteriore elemento di valutazione ai fini della residualità delle esigenze di carcerazione preventiva.

Dalla ricostruzione dell'iter conosciuto dal provvedimento giurisdizionale a carico del deputato Previti, è emerso un nuovo problema che attiene direttamente alla nostra responsabilità di parlamentari ed ancor più alla responsabilità di quelli tra noi che sono stati chiamati a svolgere le delicate funzioni di componenti della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Sono passati quasi cinque mesi dalla prima richiesta di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Previti e di certo la mancata adozione dei decreti attuativi dell'articolo 68, senza specifica responsabilità di alcuno, è stato un serio ostacolo alla tempestività della nostra decisione. Tuttavia, la necessità di accertare e seguire le norme procedurali che vigono in carenza dei decreti attuativi dell'articolo 68 non giustifica da sola il gravissimo ritardo con il quale oggi la Camera è chiamata a decidere. Soprattutto quando si tratta di deliberare in ordine a richieste di autorizzazione all'arresto è indispensabile farlo in tempi rapidissimi. Le esigenze di custodia cautelare sono, per loro natura, eccezionali e con queste caratteristiche essa è prevista dalla legge. L'intempestività nella sua esecuzione, se non ne vanifica le finalità, sicuramente ne affievolisce la necessità fino a renderla superflua.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere e la stessa Assemblea non

possono decidere in questi casi seguendo la tempistica e le priorità del proprio calendario. Il rispetto dello Stato di diritto e dell'autonoma iniziativa in materia di azione penale da parte della magistratura si dimostrerebbe, assai meglio che con le parole, con decisioni assunte dalla Camera in tempi strettissimi.

Allo stato delle cose, che ho sommariamente riassunto, in sede di Giunta per le autorizzazioni a procedere ho già personalmente ritenuto di astenermi. A prescindere da questa mia personale posizione, che comporta un voto di astensione, sulla richiesta di autorizzazione all'arresto del deputato Previti, ciascun parlamentare, nella libertà e nella solitudine che sono richieste, dovrà assumere una decisione da adottare in scienza ed in coscienza: in scienza, e cioè in diritto, per stabilire se nel caso specifico, che riguarda il deputato Cesare Previti, debba essere attivata o meno la salvaguardia prevista dall'articolo 68 della Costituzione; in coscienza, interrogandosi cioè se la propria decisione sia davvero scevra da pregiudizi, anche di nobile natura etica, e da ogni meschino calcolo di natura politica. Ogni decisione assunta su queste basi, qualunque sia il risultato del voto dell'Assemblea, non avrà carattere delegittimante, né della magistratura, il cui operato non verrebbe in alcun caso sconfessato e che proseguirà con il processo (che ci auguriamo rapido e conclusivo in tempi brevi), né del Parlamento, che non avrebbe utilizzato una prerogativa costituzionale per chiudersi in una stretta logica di contrapposti schieramenti. Al contrario, sarebbe davvero esiziale per la nostra stessa democrazia se dopo i tanti appelli al voto di coscienza dovessero prevalere logiche di schieramento preconcetto a favore o contro la magistratura o, peggio ancora, se finissero con il prevalere spregiudicati calcoli politici sull'effetto che l'una o l'altra decisione sul caso Previti potrebbero avere negli sviluppi del confronto politico.

Nel dibattito che stiamo conducendo c'è dunque per ciascuno di noi un dovere di strettissima pertinenza al tema in

discussione e, soprattutto, di sobrietà nei toni e nelle valutazioni che mi appare come non secondario; un dovere che credo permanga rafforzato anche con riferimento al voto che questa Assemblea esprimerà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare, a titolo personale, l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

Onorevole Pecoraro Scanio, lei dispone di cinque minuti di tempo.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è sempre particolarmente delicato e difficile intervenire nel merito di una richiesta che riguarda la privazione della libertà di una persona, chiunque essa sia, a maggior ragione un parlamentare ed un collega.

Se questa discussione non fosse caricata dell'erroneo significato di dibattito a favore o contro l'attività della magistratura, rifletteremmo su una cosa che è la più semplice di questo mondo, ovvero sulle parole finali della relazione di minoranza, là dove si legge: « Se non v'è persecuzione di natura politica, Cesare Previti diventa un cittadino che ha diritti e doveri analoghi a quelli di ogni altro suo concittadino.

Non v'è prerogativa fondata che egli possa invocare, ma soltanto un privilegio odioso, negato dalla nostra suprema legge e dai principi fondanti di ogni democrazia », parole queste scritte dai relatori di minoranza Bonito e Meloni, che mi sembrano sintetizzare, in modo molto semplice e stringato, un dato elementare.

Questo paese si sta nutrendo di un favola, anzi di un barzelletta: quella delle manette facili e del giustizialismo. È una favola tutta italiana, perché in questo paese, come ha bene osservato Galli Fonseca nella sua relazione iniziale, esiste la carcerazione preventiva di cui però non ne risentono certo i politici, bensì una serie infinita in particolare di tossicodipendenti e di extracomunitari, di cui ben poco si occupa il nostro Parlamento — purtroppo — nonostante i grandi sforzi e le iniziative molto più annunciate che realizzate.

La vicenda di cui ci occupiamo è quella di un parlamentare accusato di reati comuni che, all'epoca dei fatti, non era parlamentare, ma un avvocato il quale, secondo le richieste provenienti dagli uffici giudiziari di Milano, avrebbe corrotto dei giudici: questa è la richiesta. Personalmente sono un fautore, ovviamente come tutti, della presunzione d'innocenza, che vale in generale, ma sono anche fautore della parità dei cittadini di fronte alla legge, anche dei deputati, se accusati di reati comuni.

Il problema è quello della persecuzione, sulla quale si sta recitando una commedia inaccettabile; in realtà da alcuni interventi che ho ascoltato, si chiede di respingere la richiesta di custodia cautelare, perché vi è persecuzione.

Vi sono altri colleghi che, molto più ipocritamente, ritengono che non vi sia persecuzione, ma voteranno « no » all'arresto: questo è l'atteggiamento più inaccettabile. Ho grande rispetto per i colleghi che teorizzano, non da oggi, ma da anni, una situazione (cui personalmente non credo) in cui alcuni giudici hanno scientemente realizzato un complotto finalizzato a distruggere prima alcuni partiti (democrazia cristiana e partito socialista) e poi successivamente forza Italia; essi ritengono che, sulla base di tale complotto, il centro-sinistra abbia vinto le elezioni (se complotto c'è stato!).

Dico questo soprattutto a quei colleghi che invece si nascondono dietro un'ipocrita situazione inaccettabile; essi ritengono infatti che non esista alcuna persecuzione, che i giudici siano « una favola » e tuttavia votano « no » all'arresto, perché stanno valutando che forse non sussistono le ragioni della custodia cautelare: questo è immorale, perché non abbiamo il diritto di prendere in giro i cittadini.

Vi può essere qualcuno che ritiene — badate che ciò è assolutamente rispettabile come opinione, anche se totalmente non condivisibile — che alcuni magistrati realizzano una persecuzione, un complotto e che, legati evidentemente ad una certa parte di classe politica, hanno cercato di mettere fuori gioco altri. Chi è

convinto di ciò è normale che voti contro l'arresto, perché pensa che quella persona sia un perseguitato politico, oggetto di questa parte di magistratura mascalzona, la quale ha utilizzato la corruzione, pur esistente, per fare fuori alcuni.

Ben diversa è la situazione che vedo io; personalmente ritengo che i magistrati di questo paese non siano tutti santi (al contrario, molti magistrati sono stati arrestati perché corrotti) e che da ciò emerge una situazione drammatica, anche sulla nostra magistratura e non soltanto sulla classe politica. Anzi, in questo caso, la politica c'entra poco, perché all'epoca dei fatti l'onorevole Previti non era un parlamentare e non agiva in quanto politico, ma in quanto avvocato. Potremmo aprire un dibattito su quali siano i veri rapporti tra avvocatura e magistratura in molti settori di questo paese, sui quali si dovrebbe veramente indagare, così come sulla corruzione della classe politica. Se, invece, vi è stata persecuzione, allora assume coerenza anche la richiesta di chi vuole un'inchiesta sulla magistratura, su Mani pulite, perché ritengono che abbiano utilizzato alcune norme per realizzare un obiettivo politico.

PRESIDENTE. Onorevole Pecoraro Scanio, il suo tempo è scaduto.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Non ho bisogno di molto tempo per chiedere...

PRESIDENTE. L'ha già chiesto.

ALFONSO PECORARO SCANIO. ...all'aula di esprimere un voto di coscienza, non nascondendosi dietro ad un giustizialismo, ad un estremismo che in questo paese non esiste e sicuramente non ha riscontro. Se facciamo un'analisi sulla situazione delle carceri italiane, constatiamo che il tempo di custodia cautelare di detenuti di Tangentopoli è irrisorio rispetto a quello di detenuti comuni.

Esprimiamo quindi il nostro voto con molta chiarezza: chiedo che si voti per il « sì », un voto che non è contro Previti. Sarò eventualmente il primo a battermi

affinché, se verrà deliberata la custodia cautelare, essa sia la più breve possibile, come però deve essere per tutti i cittadini. Chi vota «no» deve sapere che ritiene esservi una persecuzione: quello che non è accettabile è l'ipocrisia di chi in realtà vuole fare altre operazioni contro la magistratura italiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Onorevoli colleghe e colleghi, sono convinto — anche se non intendo drammatizzarlo — che la vicenda Previti e il voto che sarà assunto dall'aula lasceranno comunque il segno profondo nella vita di questo paese e anche nell'immaginario collettivo della gente. L'importanza della decisione è evidente, tanto evidente che da più parti si fa appello ad un voto di coscienza. Ritengo questo richiamo superfluo, perché tutti i parlamentari, nel momento stesso in cui sono chiamati ad autorizzare o meno la custodia cautelare di un membro del Parlamento, non lo fanno a cuor leggero e tanto meno senza fare appello alla propria coscienza. La libertà di coscienza è un diritto che vale per tutti, tanto più per chi in coscienza ha scelto di votare per concedere l'autorizzazione richiestaci dal GIP, come nel mio caso. Non c'è chi ha più sensibilità e chi meno, chi è giustizialista e chi innocentista. Nel merito della decisione intendo ribadire con forza che il Parlamento non può e non deve svolgere una funzione impropria, che non gli compete, qual è quella che si andrebbe a configurare se si facesse in questa sede il processo al processo; e questa è la proposta che in qualche modo ci fa la relazione dell'onorevole Carrara.

La cosa sarebbe grave, assurda ed incomprensibile e si svolgerebbe tra l'altro in assenza dell'imputato, che nel caso non sarebbe più l'onorevole Previti. Il nostro voto viene dato su una richiesta avanzata non dal PM, che è parte in causa, ma dal GIP, che è figura terza e non di parte. La Camera non viene sminuita nel proprio ruolo per il fatto che sul procedimento

non deve pronunciarsi, perché se così non fosse noi introdurremo un *vulnus*, un attacco alla concezione stessa della democrazia nel nostro paese. Oggi la nostra Costituzione prevede — ma mi auguro lo faccia anche domani — un potere giudiziario autonomo, libero ed indipendente; non può dipendere dalla politica e tanto meno dai partiti. Se l'Assemblea si comportasse come un nuovo potere, quasi come una nuova Corte d'appello, saremmo di fronte ad un fatto di una gravità inaudita.

Noi parliamo di un parlamentare: dobbiamo tutelare l'immunità e non recare un *vulnus* all'Assemblea parlamentare per quanto riguarda il suo *quorum*. So bene che viene mossa quest'obiezione, ma ad essa si può rispondere che l'immunità ha un valore ed è un diritto in quanto posta a salvaguardia di un altro valore, quello di poter esercitare liberamente un ruolo politico; l'immunità a salvaguardia di altri comportamenti è un privilegio assurdo e sbagliato, che mina la credibilità stessa delle istituzioni. Ciò su cui riflettere e decidere e che riconosce il ruolo del Parlamento a tutela dei parlamentari è la valutazione su quello che viene definito *fumus persecutionis*. Ma su tale atteggiamento persecutorio vale la pena di rifarsi a qualche criterio, assumere qualche riferimento cui attenersi. A me pare significativo il commento sulla Costituzione a cura di Branca, riportato nella relazione di minoranza, che evidenzia come tale dato, per trovare riscontro, debba avere come presupposto quello della constatazione di un rigore ingiustificato e dovuto a ragioni politiche. Ora, cari colleghi, si può dir tutto meno che il procedimento contro Previti nasca per queste motivazioni, perché dai fatti riscontrati si rileva l'esistenza di un intreccio, di un malaffare che non ha precedenti in Italia e che non ha eguali in alcuna parte del mondo.

Concludo, signor Presidente, affermando che la richiesta del GIP nasce a mio giudizio da motivazioni opportune e giuste, e la preoccupazione di un inquinamento delle prove, anche se non ritengo che attenga a noi, credo la si riscontri dal

fatto che anche in questi giorni viene chiamato in causa un teste che fino a poco tempo fa non era neppure nominato (penso a Dotti). Credo allora che tutelare il Parlamento e i parlamentari, che è un obbligo, sia anche un'assunzione di responsabilità. Un atteggiamento castale lederebbe la credibilità del Parlamento; ecco perché saremmo allora di fronte a privilegi sbagliati ed assurdi, ed ecco perché penso che si possa votare per concedere l'autorizzazione richiesta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho letto di una collega del PDS che si asterrà dal voto e che avrebbe votato contro se la difesa Previti e la relazione Carrara non si fossero incentrate sul *fumus persecutionis* e si fossero invece limitate ad evidenziare l'assenza di elementi che giustificassero l'arresto.

Sarei pronto a discutere questo aspetto, anzi sarei contento di farlo. Ma i relatori di minoranza hanno ritenuto imprescindibile parlare del *fumus persecutionis* per negarlo, atteso che compito della Giunta prima e del Parlamento ora è proprio quello di verificare l'esistenza o meno di esso. E ci hanno invitato, anzi sfidato a trovare un qualsiasi elemento che possa giustificare l'esistenza del *fumus persecutionis* e far pensare che i giudici di Milano abbiano potuto o voluto, colposamente o intenzionalmente, perseguire l'onorevole Previti.

Accetto la sfida a malincuore, colleghi, perché ripugna a tutti ipotizzare che dei magistrati possano, in uno Stato di diritto, voler perseguire un cittadino, parlamentare o meno. E ripugna ancora di più se si pensa che quei magistrati, additati al mondo intero come coloro che sono stati capaci di scoperchiare la corruzione e di azzerare un'intera classe politica, possano essere tacciati di volontà persecutoria, di usare un atteggiamento men che sereno nei confronti di un indagato.

Voglio tranquillizzarvi, colleghi. Il *fumus persecutionis*, così come è stato da

tutti indicato, non è la persecuzione, non è la prova di un reato commesso da parte dei giudici che possa delegittimare la magistratura. A mio avviso, il *fumus persecutionis* è l'esistenza di elementi, di forzature, di errori nei quali i giudici — *pool* e GIP — siano incorsi e che possano aver fatto ragionevolmente dubitare della serenità degli stessi. Così posto il problema, ritengo che in questa vicenda di forzature ve ne siano tantissime. È chiaro che a questo punto bisogna ripercorrere, sia pure fuggacemente, l'iter processuale e verificare tutti gli elementi del processo.

La competenza. L'onorevole Dalla Chiesa diceva che noi non possiamo sostituirci alla Cassazione e affermare che è incompetente un giudice che dalla Cassazione è stato dichiarato competente. Ritengo che quello relativo alla competenza sia l'elemento più importante. Voi sapete, colleghi, che l'articolo 25 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale costituito per legge. E la competenza prevista dall'articolo 11 del codice di procedura penale per i reati commessi dai magistrati è assolutamente inderogabile.

Noi sappiamo, colleghi, come è stata radicata la competenza dei giudici di Milano. Conosciamo tutta la vicenda del bar Mandara, sappiamo del procedimento disciplinare che è stato tenuto dinanzi al Consiglio superiore della magistratura a carico della dottoressa Boccassini, e indirettamente a carico del giudice Rossato, allorché costoro hanno parlato di una intercettazione ambientale assolutamente inesistente, laddove sappiamo che si è trattato soltanto di appunti presi da un viceispettore della Polizia di Stato. Mi piace, o meglio mi dispiace dover leggere, a questo punto, ciò che ha dichiarato il dottor Marco Pivetti, componente di magistratura democratica del Consiglio superiore della magistratura, a proposito di questa vicenda: « Resta il fatto che le espressioni usate nell'ordinanza cautelare, insieme alla genericità di quelle usate nella richiesta e insieme alla forma grafica della riproduzione del dialogo nell'ordinanza stessa e alla anomalia, e quindi alla

imprevedibilità di quello che era una sorta di verbale di ascolto rendevano palesemente inevitabile che si creasse nei terzi» (quindi anche nella Corte di cassazione che ha dichiarato la competenza del tribunale di Milano a seguito del ricorso proposto avverso l'ordinanza di custodia cautelare) «la convinzione che il testo in questione fosse la trascrizione di una conversazione intercettata e registrata.

E questa convinzione è durata per non pochi mesi». E ancora — ed è grave, signori —: «Si è trattato di una scorrettezza oggettivamente molto grave, quindi di una grave violazione delle regole di lealtà che debbono governare l'operato di chi nel processo non rappresenta interessi di parte, ma è chiamato a rappresentare imparzialmente la legge. Ho parlato di scorrettezza oggettiva perché non mi interessa in questa sede esaminare se sia più probabile l'ascrizione della scorrettezza ad una volontà maliziosa oppure a negligenza. Non mi riconosco quindi nei giudizi assolutori espressi nella proposta dalla Commissione. Non condivido che tutto sia stato regolare e che il PM di Milano abbia in questo caso ben operato. Non ritengo, da questa sede, di poter dire ai magistrati che essi si possono comportare così. Credo anzi che sia mio dovere dire quello che sento e che cioè i magistrati non possono comportarsi così nei confronti degli indagati». Signori, è o non è una forzatura questa? Lo dice un componente del Consiglio superiore della magistratura, e vivaddio ha ragione il collega Pecoraro Scanio: ci sono gli ipocriti e ci sono i non ipocriti; non credo di essere ipocrita nel denunciare questi fatti documentati e conclamati.

A proposito di competenza e di gravi indizi, certo fa impressione sentir parlare di miliardi e di giudici corrotti, ma i fatti sono assolutamente indeterminati, non ci sono le sentenze aggiustate, non ci sono le date, non vengono indicati i giudici corrotti, non si sa se si tratti di corruzione propria o impropria e quindi non si sa come difendersi o quando si prescrivano tali fatti.

Gestione Ariosto: signori, l'Ariosto è stata trovata falsa e calunniosa in tanti, tanti episodi, eppure non si è proceduto contro la stessa. L'Ariosto ha detto che Berlusconi, la Fininvest, aveva costituito presso l'Efibanca un grosso conto da cui potesse attingere Previti per corrompere i giudici. Nel corso delle indagini preliminari si è subito accertato che l'Efibanca non aveva questo conto né questi compiti. Addirittura l'Ariosto il 29 settembre 1995 aveva indicato fra i magistrati che frequentavano casa Previti anche l'onorevole Mancuso. In sede di incidente probatorio ha poi ritrattato. Era accaduto, signori, che nel luglio 1995 Mancuso aveva mandato gli ispettori a Milano; in quel momento, dunque, Mancuso a Milano non era gradito.

Vorrei parlare anche dell'inquinamento probatorio che il giudice vede non già nell'alterazione delle prove, bensì nella possibilità che venga inquinata l'interpretazione. Citerò due sentenze della Cassazione: «In tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'articolo 274 del codice di procedura penale, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'*id quod plerumque accidit*, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. Per evitare che il requisito richiesto del concreto pericolo perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è necessario che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione».

Mi richiamo per un attimo alla relazione dei colleghi di minoranza, i quali dicono che: «le esigenze cautelari appaiono evidenti in un contesto come quello ricostruito dal giudice milanese e che, comunque, non è il Parlamento giudice il quale possa valutare quelle esigenze, fatta salva l'eventuale assoluta in-

congruenza della motivazione giudiziale, nel caso di specie non seriamente sostenibile ».

Allora, io mi chiedo quali maggiori prove si possano portare per sostenere che la motivazione posta dal GIP a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare è assolutamente incongrua, è una clausola di stile, è contraddetta dalle risultanze di fatto, allorché si dice che Previti può inquinare le prove e si dimentica che tra la prima e la seconda richiesta sono state effettuate delle indagini, sono state acquisite delle prove, è stato sentito il dottor Casoli, il quale avrebbe potuto ben essere interpellato e condizionato e invece è stato libero di dire quello che ha voluto dire (vero o falso che sia).

Quindi, noi abbiamo la prova che forzature ce ne sono state e tante e queste forzature fanno pensare al *fumus*. Quest'ultimo non significa prova certa, ma apparenza: un qualche cosa che possa far ragionevolmente dubitare. Anche se c'è il minimo dubbio, noi pensiamo che si applichi l'articolo 68 e che la Camera sia facultizzata a respingere la richiesta dei giudici di Milano.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Francesca Izzo, alla quale ricordo che ha cinque minuti a sua disposizione. Ha facoltà di parlare.

FRANCESCA IZZO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, onorevole Saponara, sono io la parlamentare che era inizialmente orientata a votare contro la richiesta di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Previti e che si è poi decisa all'astensione, in seguito alla linea di difesa da lui adottata e condivisa dalla maggioranza della Giunta.

Cercherò nei minuti a mia disposizione di argomentare tale posizione e innanzitutto la mia contrarietà all'arresto.

Il quadro accusatorio che emerge dalle carte inviateci dal giudice per le indagini preliminari di Milano configura, a mio avviso, reati di estrema gravità ed appare inoppugnabile. Noi però, come parlamen-

tari, siamo chiamati a decidere su un aspetto determinato: se riteniamo assolutamente necessaria, in attesa che si concludano le indagini, la carcerazione preventiva dell'onorevole Previti. È sulla adeguatezza, sulla congruità della misura dell'arresto di un parlamentare alle esigenze dell'inchiesta che dobbiamo pronunciarcene.

Per il primo capo di imputazione, le indagini preliminari si sono già chiuse e sono quindi venute meno le ragioni dell'arresto. Per il secondo, il pericolo di inquinamento delle prove — che di fatto è il solo motivo della richiesta della misura cautelare — avrebbe potuto essere contrastato, al limite, come riconosce lo stesso GIP in alcuni passaggi della sua ordinanza, con gli arresti domiciliari. Poiché sono fermamente convinta che le misure che ledono la libertà personale dei cittadini debbono essere comminate solo in caso di assoluta e conclamata necessità, scorgo qui una sproporzione, che assume particolare rilievo trattandosi di un membro del Parlamento.

Ha larghissima risonanza in quest'aula e presso la più larga opinione pubblica l'argomento in base al quale si sostiene — richiamandosi al principio sacrosanto dell'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge — che, poiché altri coimputati dell'onorevole Previti nel medesimo procedimento o in altri connessi hanno subito gli arresti, lo stesso debba valere per lui. Ogni disparità di trattamento si configurerebbe come un privilegio di casta, come una difesa corporativa di un ceto. Io non condivido questo argomento. L'uguaglianza dinanzi alla legge significa anche il rispetto di norme come l'articolo 68 della Costituzione, che prevede precise garanzie per gli eletti, i rappresentanti del popolo.

Il Parlamento ha già ampiamente modificato tale articolo, eliminandone le parti che assicuravano non già la difesa della giustizia ma l'impunità. Infatti l'onorevole Previti è sotto inchiesta della magistratura e sarà processato ed eventualmente condannato senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte di questa Camera.

Questo Parlamento, nell'ipotesi di non concessione dell'arresto, non salva dal processo e dall'eventuale condanna l'onorevole Previti, come capziosamente molta stampa ha scritto; ma la concessione dell'arresto preventivo di un parlamentare è un atto talmente grave e denso di valori istituzionali e simbolici che acquista di per sé il significato di una condanna: una condanna che diventa nella coscienza collettiva il sostituto simbolico del processo.

Io sono convinta che la condanna di un cittadino, e a maggior ragione di un parlamentare, la debbono pronunciare i giudici nelle sedi proprie, non gli organi di informazione e tanto meno questa Assemblea.

Io considero questa Assemblea il Parlamento di uno Stato di diritto e nulla deve spingere a farla somigliare ad una convenzione. Al di là di tutte le sottigliezze e i distinguo, mi sembra indubbio che così verrebbe interpretata, stravolgendo il ruolo e le prerogative.

L'etica pubblica del nostro paese ha urgente bisogno che ogni potere ed istituzione assolva i suoi compiti nel rispetto dei propri limiti. Poiché, come ho già detto, mi ero persuasa che le indagini finora condotte sull'onorevole Previti sono tali da consentire la celebrazione di un normale processo, mi ero disposta a votare contro l'arresto nel rispetto delle prerogative sia della magistratura sia del Parlamento, ma gli argomenti usati dalla difesa mi hanno provocato un gravissimo disagio fino a farmi mutare d'avviso.

L'arrogante insistenza dell'onorevole Previti sulla tesi della persecuzione, del complotto ordito, tra gli altri, dall'intera magistratura milanese nei suoi confronti e della sua parte politica, mira a colpire anch'essa e con inaudita violenza il Parlamento e le sue funzioni; mira, in effetti, a far assumere a quest'aula il ruolo di tribunale che emette un giudizio politico sull'operato della magistratura. È questa un'azione inaccettabile, da respingere con decisione.

In conclusione, data l'assenza di *fumus persecutionis* nel quadro accusatorio inviato dal GIP di Milano e data, nello

stesso tempo, l'incongruità della richiesta dell'arresto preventivo, dichiaro con grande disagio che mi asterrò.

PRESIDENTE. La ringrazio.

È iscritto a parlare l'onorevole Savelli al quale ricordo che ha due minuti e mezzo di tempo. Ne ha facoltà.

GIULIO SAVELLI. Signor Presidente, signori deputati, nello scampolo di tempo che mi riserva questo regolamento parlamentare, fatto per i partiti e non per i deputati (talché io posso per qualche secondo dire la mia su tutto, ma posso parlare pochi secondi anche sulle cose che mi premono), dirò qualcosa per spiegare il motivo per cui voterò contro la richiesta di arresto dell'onorevole Previti.

Ho « visto » un argomento forte tra coloro che sono invece pronti a votare a favore dell'arresto. L'argomento forte riguarda la disparità di trattamento che si configurerebbe tra parlamentari e cittadini qualunque. Ma, anziché ricavare da questo la necessità di ripensare la questione della custodia cautelare nel suo complesso (una custodia cautelare che vanifica, in effetti, il dettato costituzionale in ordine alla presunzione di innocenza), si pensa bene di far arrestare anche un parlamentare.

Per salvaguardare esigenze cautelari — se ci fossero — in questo paese si potrebbero stabilire gli arresti domiciliari, non come beneficio concesso dalla magistratura agli arrestati ma come procedura normale; si potrebbe stabilire, inventare, copiare l'istituto della cauzione che pure esiste in vari paesi: parlo di una cauzione, naturalmente, proporzionata alle capacità di ciascuno e tale da rendere ragionevole presumere che l'imputato si presenti al processo; si potrebbe ricorrere a sistemi elettronici di controllo.

In un paese democratico, in un paese che molti cittadini italiani e forse molti dei parlamentari di qualunque parte politica definirebbero una delle più grandi democrazie dell'occidente, mi ha colpito, e forse ha colpito anche i cittadini italiani, che un noto personaggio, Mike Tyson,

accusato e successivamente condannato per violenza carnale, abbia atteso la fine del processo a piede libero. Mi ha colpito che persino un capo mafioso, Gotti, che è stato successivamente condannato ad una lunga pena detentiva che, data l'età dell'imputato, corrisponde sostanzialmente all'ergastolo, sia stato arrestato...

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Savelli.

GIULIO SAVELLI. Ho già finito?

PRESIDENTE. *Ruit hora*, come dicevano gli antichi.

GIULIO SAVELLI. Vi farò conoscere gli altri argomenti nei successivi scampoli di tempo che restano a mia disposizione (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voterò per l'arresto dell'onorevole Cesare Previti. Se avessi avuto dubbi, la lettura della sua memoria difensiva e soprattutto della relazione dell'onorevole Carrara sarebbe bastata per dipanarli; tali atti, infatti, hanno rafforzato in me il convincimento che, se quanto contenuto negli atti processuali verrà confermato, ci troviamo di fronte al più grave sistema di corruzione e di impunità della storia repubblicana. Mai in precedenza era stata contestata corruzione di parte così significativa di un palazzo di giustizia come quello di Roma. Non ci troviamo solo di fronte ad azioni ripetute per inquinare le prove, ma all'occultamento preventivo delle stesse.

Lo stesso Previti, del resto, con le sue contraddizioni, con le sue affermazioni e con le sue smentite ci aiuta nel convincerci della sua colpevolezza e del disegno corruttivo attuato. Le sue versioni continuamente modificate sulle ragioni del pagamento dei 21 miliardi da parte dei Rovelli e sulla loro destinazione inducono

a propendere a favore della tesi della colpevolezza e dell'inquinamento delle prove.

L'ostinazione di fare silenzio sui vari destinatari di quei soldi, che prima o poi le risposte alle rogatorie ci faranno conoscere, costituisce davvero un atto di responsabilità professionale e di coerenza deontologica o non risponde piuttosto alle necessità di celare verità inconfessabili? La domanda è d'obbligo.

I riscontri bancari, i più importanti in un processo come questo, inchiodano l'onorevole Previti, il quale ha sempre negato passaggi di denaro dai suoi conti a Squillante, mentre così non è. Noi non conosciamo ancora quale sia la provenienza di quel denaro, ma anche in questo caso le rogatorie dovrebbero aiutarci. Non a caso, d'altronde, l'onorevole Previti ha scritto circa 80 pagine sulla signora Ariosto, pagata, a suo dire, dai servizi segreti per accusarlo, ma ne ha scritte poche, solo due o tre, sui riscontri bancari.

La Camera aveva rinviato, anche con il mio voto, le carte della procura al GIP, sottolineando la fiducia nell'opera del giudice terzo. Il giudice ha confermato il drammatico quadro di corruzione e la necessità di arrestare l'onorevole Previti, considerata la sua enorme possibilità di inquinare ulteriormente le prove.

D'altronde i tanti giuristi e avvocati che sono in quest'aula fanno meglio di me che, in casi come quello in discussione, la Camera non può invadere la sfera dell'attribuzione del giudice, al quale spetta interpretare la legge ed applicarla al caso concreto; né la Camera può pronunziarsi in modo arbitrario o sulla base di criteri politici. Inoltre, è noto che la dottrina insiste sul fatto che si usi cautela per i fatti che in qualche modo riguardino l'attività parlamentare. Ma questo non è il nostro caso: i fatti riguardano Previti cittadino ed avvocato.

Collegli, si è molto discusso se l'arresto dell'onorevole Previti avrebbe potuto bloccare le riforme costituzionali. Persino un uomo prudente come l'onorevole Urbani lo ha sostenuto. Ebbene, io credo sia

esattamente il contrario: una Camera dei deputati sulla quale gravassero pesanti sospetti e che rischiasse un'inquietante delegittimazione incontrerebbe grandi difficoltà nel riformare la Costituzione. Tutti sappiamo infatti che il cammino costituzionale terminerà con il referendum approvativo.

Mi aiuta in questo mio convincimento quanto scrisse, in occasione dello scandalo della Banca romana, Felice Cavallotti nella *Lettera agli onesti di tutti i partiti*. Cavallotti, il 15 giugno 1895, così scriveva: «È inutile pretendere che un'Assemblea rappresentativa funzioni se vi sono dentro 100-150 persone tormentate dal sospetto o dal convincimento di trovarsi in faccia ad un ministro disonesto», in questo caso ad un ex ministro. È proprio così: per questa strada, come è stato scritto, la politica non si salva ma perde se stessa. Per tutte queste ragioni ritengo giuridicamente doveroso, politicamente opportuno, moralmente necessario consentire l'arresto di Cesare Previti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Berselli, al quale ricordo che dispone di dieci minuti. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa Camera non è chiamata a fare un processo né a fare all'onorevole Previti né tanto meno ai magistrati che hanno chiesto a questa Camera che ne venga disposto l'arresto. Non ci troviamo, e di questo sono assolutamente convinto, di fronte ad una persecuzione volontariamente e dolosamente portata avanti contro l'onorevole Previti; non ci troviamo di fronte ad una congiura preordinata perché, se fossimo di fronte a questa fattispecie, saremmo in presenza di comportamenti-reato commessi dai magistrati.

Ho ascoltato alcuni interventi dei colleghi in funzione dei quali soltanto di fronte ad una dolosa predeterminazione dei giudici, i quali vogliono un arresto senza che vi siano i presupposti (e quindi in presenza di un comportamento doloso), questa Camera dovrebbe rifiutare la ri-

chiesta di arresto. In questo caso, però, saremmo in presenza di un reato e questa impostazione appare riduttiva: le Camere hanno il diritto di intervenire per respingere una richiesta di arresto non solo quando vi è questo comportamento doloso, questa predeterminazione voluta, ma anche quando, esaminando la sussistenza o meno dei presupposti per adottare quel provvedimento, valutando l'esistenza o meno delle esigenze di carattere cautelare, ci si formi il convincimento non di trovarsi in presenza di una congiura o persecuzione, bensì ad una ipotesi di accanimento giudiziario nei confronti di un deputato verso il quale si chiede l'adozione di un provvedimento restrittivo.

Il nostro ordinamento giuridico prevede che per adottare una misura cautelare di tale gravità, cioè l'arresto di qualunque cittadino, gli indizi non debbano essere sufficienti, bensì gravi; è indispensabile che il pericolo di inquinamento probatorio sia concreto, reale, attuale, perché è solo di questo che dobbiamo parlare e non certamente del pericolo di fuga, che non è stato neanche adombrato, né del pericolo di reiterazione dei reati, che francamente è difficile individuare.

Non possiamo non esaminare il fatto. Infatti, facendolo, possiamo verificare se il magistrato abbia in qualche modo colposamente rappresentato una situazione diversa da quella reale. Il collega Veltri ha ricordato le indagini bancarie. Vorrei rinviare l'attenzione dei colleghi alla pagina 90 dell'ordinanza, là dove si parla del famoso trasferimento di 434 mila dollari dal conto «Mercier» di Ginevra, intestato all'onorevole Previti, ad altro conto corrente «Rowena» di Basilea, intestato al magistrato Squillante.

L'onorevole Previti sostiene che non si è trattato di un trasferimento diretto dal conto «Mercier» al conto «Rowena», ma afferma di aver girato questo danaro al conto di Pacifico; non interessando all'onorevole Previti che fine avrebbero fatto poi questi denari.

Il problema che dobbiamo porci è un altro. Questo trasferimento di danaro è

localizzato cronologicamente in modo indiscutibile nel 1991. In quell'anno si è verificato questo trasferimento che, ad avviso di Previti, sarebbe transitato nel conto di Pacifico; e, secondo l'accusa, direttamente nel conto di Squillante.

Onorevoli colleghi, è comunque pacifico che questo trasferimento avviene nei primi mesi del 1991! A questo punto, dobbiamo capire e sapere se questo trasferimento, attraverso o meno il conto di Pacifico, sia in qualche modo inseribile nei due capi di imputazione. Il primo capo di imputazione è quello in cui si assume che l'onorevole Berlusconi attraverso Pacifico e Previti avrebbe fatto pervenire a Squillante una serie indefinita di danaro per una serie indefinita di operazioni di corruzione: ebbene, questa fattispecie è collocata nel tempo dal 1986 al 1989; quindi, molto prima di questo trasferimento che è collocato — lo ripeto — nel 1991.

Per quanto riguarda il secondo capo di imputazione, relativo alla vicenda IMI-SIR Rovelli, sappiamo che l'accusa fa decorrere questo periodo cronologico dal 1986, per concluderlo nel 1994: nel 1986, vi sarebbe stata la concertazione tra Rovelli e i suoi complici; e nel 1994, sarebbe avvenuto il pagamento.

Bene, questo è pacifico perché, secondo l'accusa, nel 1991 Previti, Acampora e Pacifico si sarebbero rivolti al figlio di Rovelli, il quale avrebbe detto: «no, non abbiamo i soldi; dovete attendere fino al 1994 quando li riceverete».

Ribadisco quindi che l'episodio di questo trasferimento è collocato nel 1991; quindi, è pacifico che questo trasferimento di danaro non sia inseribile né nel primo capo, né nel secondo capo di imputazione. Non ha quindi nulla a che fare con questa vicenda; poi, dando per ammesso che questi danari da Previti siano finiti a Squillante, non sappiamo assolutamente il motivo per cui questo danaro sia pervenuto a Squillante: certamente, non vi è alcun elemento — neanche di carattere induttivo — per ritenere che questa operazione sia stata fatta a fini di corruzione.

Un altro fatto sul quale dobbiamo un attimo meditare è il seguente: il secondo capo di imputazione ha come punto di riferimento finale la famosa sottrazione della procura speciale. I giudici non lo dicono apertamente, ma lo fanno capire: qualcuno ha sottratto questa famosa procura speciale per rendere improcedibile il ricorso in Cassazione dell'IMI. Qualcuno quindi l'ha fatta scomparire!

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi disponiamo di dati che smentiscono totalmente, clamorosamente e al di là di ogni possibile dubbio questa impostazione. Il 3 gennaio 1991 avvenne la notifica del ricorso per Cassazione; il 22 gennaio 1991 avvenne il deposito in Cassazione del ricorso e di tutti i documenti. Abbiamo una nota di deposito, sottoscritta dall'avvocato dell'IMI e controfirmata dal cancelliere della Suprema Corte, in cui sono indicati tutti i documenti e non viene indicata la procura speciale rilasciata separatamente. Non solo, ma in calce al ricorso in Cassazione sono indicati tutti i documenti che sarebbero stati prodotti; ma non è indicata la procura speciale rilasciata separatamente.

Non è quindi consentito fare delle illazioni. Non è consentito immaginare quello che non si può essere verificato, perché noi disponiamo della prova provata documentale che, nel momento in cui fu depositato in cancelleria il ricorso con tutti gli altri documenti, la procura speciale non era stata depositata!

Quanto tempo avrebbero avuto i difensori dell'IMI per produrre quella famosa procura speciale? Un giorno soltanto, perché dal codice di procedura civile sappiamo che il termine è di venti giorni dall'ultima notifica per depositare il ricorso nell'originale e i documenti, tra cui la procura speciale.

Dopo non sarebbe stato più possibile. Ma sappiamo perfettamente che le denunce presentate in sede penale circa la sottrazione di quella procura non hanno mai parlato di deposito successivo (a parte il fatto che esso sarebbe potuto avvenire

soltanto il giorno dopo la produzione dell'originale del ricorso ed il deposito dei documenti).

Quindi, non possiamo rimettere in discussione una cosa certa. Il ricorso in Cassazione fu depositato con una serie di documenti tra i quali non figurava la procura speciale rilasciata separatamente. E siccome tutto il ragionamento dei magistrati ruota attorno a questa scomparsa, la mancata produzione della procura speciale smentisce categoricamente l'ipotesi che essa possa essere stata sottratta. In Giunta da parte di qualcuno si era sostenuto che sarebbe stata depositata in seguito: ma non era possibile perché sarebbe decorso il termine di venti giorni. Sottolineo che su questo singolo caso vi è una pronuncia della Suprema corte: decorso il termine, la procura non avrebbe potuto essere depositata.

PRESIDENTE. Il tempo, onorevole Berselli.

FILIPPO BERSELLI. Abbiamo voluto svolgere queste brevi considerazioni in fatto per far capire come da parte dei magistrati (non dolosamente, ma dal punto di vista della colpevolezza) si è voluta rappresentare una situazione non rispondente alla verità. Confidiamo pertanto che questa Assemblea esprima la propria opinione di contrarietà alla richiesta di arresto dell'onorevole Previti (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha a disposizione dieci minuti, onorevole Carotti.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esercito il mio diritto di libertà di coscienza, al quale il gruppo parlamentare a cui appartengo ha deciso di affidare la decisione su un passaggio così nodale e così carico di significati concreti e simbolici, per cercare di restituire — secondo la mia visione — criteri e parametri di scientificità a quella che ho

interpretato come una deriva massmediatica per la quale l'attenzione si è incentrata su problemi assolutamente irrilevanti e secondari rispetto al nodo che dobbiamo sciogliere.

Qualche minuto fa nel suo intervento un deputato ha parlato di una specie di teorema che non consentirebbe alternative a due ipotesi: ricorrere al complottismo oppure condividere la tesi antagonista. Credo invece che esistano soluzioni intermedie. Infatti, opinando in questa maniera, anche nelle prossime decisioni ci troveremo a non poter uscire dallo stesso corno del dilemma. In realtà tutta l'analitica (fortunatamente non molto nutrita) di questo Parlamento della Repubblica ci ha insegnato (e lo condivido) che può ricorrere *fumus persecutionis* anche nel caso di una deviazione che sfiora la colpa cosciente; non è detto che quel « *fumus* » diventi « *arroustus* » (come è stato banalizzato anche in qualche intervento nella Giunta per le autorizzazioni a procedere), tuttavia dà un indizio di mancata serenità nei riguardi di una decisione che invece deve rapportarsi soltanto a criteri di assoluta legalità.

Il quesito corretto che viene posto e che siamo chiamati a risolvere ovviamente non transita per la verifica della platea e dello spessore degli elementi probatori o indizianti. Segnalo in proposito un dato paradossale ed allarmante. L'intera richiesta di esecuzione della misura custodiale contiene 115 pagine che parlano dello spessore indiziante degli elementi, con una martellante prolissità, fino al punto da non rendersi conto che si cade in un paradosso logico-aristotelico. Infatti, se il quadro indiziario è così costruito e riempito di tessuto connettivo, mi domando — e domando al giudice per le indagini preliminari di Milano — che pericolo vi sia di inquinamento di prove ormai già completamente raggiunte (secondo l'assunto accusatorio). D'altra parte, aver destinato soltanto dieci pagine (delle quali sei di semplici citazioni) all'analisi delle esigenze cautelari è uno degli elementi che ovviamente ha un po' allarmato chi vi sta parlando, che annuncia in maniera asso-

lutamente convinta il suo voto contrario all'arresto dell'onorevole Cesare Previti.

Non sarei intervenuto se non fossi un po' confuso. Fin dall'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989 (ma anche in epoche precedenti) ho preso parte ad una nutrita serie di tavole rotonde, quadrate e triangolari nel corso delle quali sono state dette cose di cui evidentemente i partecipanti non erano convinti.

Mi rivolgo segnatamente ai colleghi deputati che rappresentano la sinistra in questa Camera. Ricordo che fu definita, oltretutto mutuando un termine dalla casistica classica, un'immoralità da relegare nel medioevo giuridico il ricorso alla misura custodiale. Si parlò di residualità della possibilità di ricorso alla custodia perché questa era comunque un'anticipazione della pena che addirittura aveva richiesto un segnale politico di cancellazione dal punto di vista terminologico. Coloro che come me hanno una grossa esperienza, dal punto di vista cronologico, di diritto e procedura penale, sanno che l'espressione « libertà provvisoria » fu oggetto di ampio dibattito e venne eliminata perché si stabilì il principio che la provvisorietà deve riguardare la detenzione e non anche la libertà. La libertà è lo stato stabile nel quale un cittadino deve affrontare un processo. Nel 1995, nonché in alcuni casi nella presente legislatura, in Commissione ci siamo tutti agitati nel tentativo di restringere l'ulteriore strettoia, che vedeva in ogni caso prevalere una tesi da parte di tutti i componenti della Commissione senza vincolo di schieramento politico, fino al punto di parlare di diritto penale minimo e, nell'ambito di quest'ultimo, di diritto custodiale ancor più minimo. Mi domando cosa resti di quei principi che abbiamo inserito nella legge del 1995, quando abbiamo ulteriormente specificato la casistica e le condizioni di legalità che consentono di ricorrere alla privazione di libertà di un cittadino.

La situazione, in questo caso, è addirittura quasi rovesciata. Diventa infatti una specie di handicap giuridico l'essere

membro della Camera dei deputati. A me dispiace, lo dico perché ne resti traccia, che in alcune manifestazioni pubbliche taluni insigni giuristi si siano abbandonati all'argomento secondo cui, se ingiustizia era stata commessa a danno di privati cittadini, bisognava perseverare nell'errore e commettere ulteriore ingiustizia in danno di un deputato. Il deputato non è soltanto portatore di un mandato; privare della libertà il deputato significa, tra i due beni in conflitto che debbono essere giudicati da questa Assemblea, far prevalere quello che noi abbiamo deciso di relegare ad episodi assolutamente minimali e che non consentano alternativa se non quella del ricorso alla misura della custodia cautelare.

Vengo ora, nei pochi minuti che purtroppo ho a disposizione, ai termini concreti del problema. Respingo la tesi di coloro i quali argomentano affermando che non siamo un tribunale del riesame né un giudice di impugnazione di secondo grado né ovviamente un organo che « giustice » rispetto a quanto affermano giudici terzi; anche qui, comunque, l'imprecisione è piuttosto diffusa nel Parlamento: è vero che viene emessa da un giudice terzo, ma non è men vero che la richiesta parte dalla procura della Repubblica, mai un giudice terzo potrebbe applicare d'ufficio una misura cautelare se non fosse a ciò investito dalla procura della Repubblica.

Nel momento in cui dobbiamo decidere se vi è traccia di deviazione rispetto alle esigenze della giustizia, abbiamo oppure no il dovere di rintracciare nei documenti processuali elementi di questa natura? Oppure dobbiamo leggere le lettere di san Paolo o ancora la *Storia della filosofia* di Bertrand Russell? A cosa dovremmo agganziare un giudizio di concretezza che non diventi una palestra di esercitazioni ginniche mentali meramente calate sull'astratto?

Ho letto con molto dolore gli atti della procura di Milano, quelli che sono stati messi a mia disposizione (a tale proposito vi è una norma regolamentare che mi ha lasciato piuttosto perplesso). In particolare ho letto le motivazioni a sostegno

dell'applicazione accolta da parte del giudice per le indagini preliminari. Intanto si omettono circostanze che sarebbero state significative anche per l'ultimo dei cittadini italiani. Noi parliamo di episodi che, nella più rosea delle ipotesi, sono distanti otto o nove anni dal momento in cui decidiamo. Abbiamo detto oppure no, colleghi della sinistra, nel corso della modifica della legge sulle misure alternative, che l'elemento di distanza tra il commesso reato e l'esecuzione della pena non faceva altro che spostare su un soggetto diverso l'applicazione di una misura restrittiva? Crediamo ancora in tale valore oppure oggi dobbiamo decidere diversamente soltanto perché l'imputato è soggetto diverso, ha una sua caratura politica e magari comporta retropensieri che nessuno ha il coraggio di dire in maniera esplicita, tranne alcuni, che ovviamente rispetto?

La distanza dal fatto, inoltre, che fa sfiorare perfino il dubbio sulla condizione di reato ormai estinto per prescrizione, è ulteriormente aggravata dal fatto che ci troviamo a distanza di circa cinque mesi dal momento della richiesta della misura cautelare. Ebbene, se è vero che l'onorevole Previti, che siede oggi come Catilina in Senato, è un individuo così diabolico da essere in grado di alterare tutto (nella richiesta che viene avanzata dallo stesso giudice si avanzano anche dei sospetti che se fossi il tribunale di Milano sentirei come offesa), di prevedere tutto e di incidere sui meccanismi più reconditi dell'amministrazione della giustizia, dobbiamo attribuirgli veramente la patente di sprovveduto se in dieci anni non è stato in grado di alterare e, soprattutto, se in sette mesi, da quando è stata avanzata la prima richiesta, non ha fatto altro che aspettare il nostro giudizio per vedere se avrebbe potuto in futuro inquinare o meno le prove.

Mi avvio rapidamente a concludere, Presidente. I punti fondamentali dai quali desumo che non ci sia alcuna referenza giuridica su quanto viene richiesto vanno identificati in primo luogo nella pervicace ed ostinata richiesta e nella decisione

seguita, in qualche modo avallata anche dalla Corte di cassazione, che noi però non siamo obbligati a rispettare, forse perché in un periodo vi è stata una specie di tendenza a temere la lesa maestà se si prendevano decisioni di carattere diverso.

Veramente vogliamo credere che la competenza per territorio sia quella di Milano? Se, come ho fatto per molti anni, facessi ancora parte delle commissioni d'esame per i giovani avvocati che vogliono diventare procuratori, i quali mi sostenessero questo, dissociandomi dalla commissione, ne proporrei la bocciatura. Infatti, nel primo caso si fa ricorso ad un criterio incerto che è fonte soltanto di una decisione della Cassazione, che afferma che, nell'incertezza della commissione e del luogo del commesso delitto, si può pensare che, avendo presumibilmente sede in Milano le imprese, il processo si deve radicare in Milano.

Contrastando con altri argomentatori ben più autorevoli di me (perché è la stessa Cassazione ad affermare che il radicamento territoriale deve essere certo), ritengo che il secondo capo di imputazione, che fa riferimento al criterio suppletivo dell'articolo 9, non tiene conto del fatto che il terzo comma dell'articolo 9 presuppone che non si possa utilizzare il secondo comma, che prescrive l'incardinamento nel luogo dove almeno è stata compiuta parte dell'azione. Parte dell'azione è stata compiuta a Roma? Sappiamo che almeno che una parte dell'iter criminoso è avvenuto in questa città? Perché allora dobbiamo ricorrere alla corsa all'iscrizione nel registro degli indagati?

La fumosità...

PRESIDENTE. Onorevole Carotti, mi scusi. Il suo tempo è esaurito da un po', ma se vuole concludere il suo ragionamento faccia pure.

PIETRO CAROTTI. Mi limiterò alle esigenze cautelari. Queste ultime, se vengono lette attentamente, non sono minimamente mirate sulla condotta futura, nemmeno a livello di pronostico o di atto

divinatorio; sono tutte attinenti alla struttura del reato, facendo desumere dall'articolazione dello stesso, dal tipo di reato, una pericolosità puramente astratta, in contrasto con il dettame proprio della riforma più recente, che prescrive che la possibilità di inquinamento della prova o di reiterazione della condotta criminosa vada desunta da fatti concreti.

Avrei voluto sapere, leggendo, da parte del giudice di Milano quali siano i fatti concreti, diversi dalla difesa (o dalla conoscenza degli atti), che è puramente legittima sotto il profilo soggettivo, dell'indagine. Non ho letto questo e quindi voterò con convinzione contro l'arresto dell'onorevole Previti (*Applausi di deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fredda. Onorevole Fredda, lei dispone di cinque minuti, con la stessa elasticità che è stata adottata verso chi l'ha preceduta. Ne ha facoltà.

ANGELO FREDDA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la scelta che dobbiamo assumere è grave perché chiama in causa principi importanti quali la libertà personale di ogni cittadino, parlamentare o meno. È sgradevole riaprire questo dibattito solo quando ad essere in discussione è la libertà personale di un parlamentare. Del resto il Parlamento si occupò di questo tema varando la riforma della custodia cautelare.

Il Parlamento si occupò anche di un altro principio, quello dell'immunità parlamentare e giunse ad una riforma facendo venir meno privilegi che da quell'istituto venivano garantiti ai parlamentari rispetto ai cittadini e mantenendo invece tutte le garanzie del rispetto dell'autonomia e della sovranità del Parlamento e della libera opinione del singolo parlamentare. Rimane aperta la soluzione da dare ad un altro principio,...

PRESIDENTE. Onorevole Veltri, può assumere una posizione più comoda, anche per lei? Grazie.

ANGELO FREDDA. ...quello del *plenum*, ovvero il rispetto degli equilibri di rappresentanza scaturiti dal voto sovrano degli elettori, la cui difesa però non può essere intesa come ripristino dei privilegi dell'antica immunità o ancor di più della intoccabilità del parlamentare.

Credo che possiamo avviare — non in questa sede, naturalmente — un dibattito ed una iniziativa di riforma su tali principi. Bene abbiamo fatto alcuni mesi fa a rinviare alla magistratura gli atti contenenti la richiesta di autorizzazione all'arresto di Cesare Previti, avanzataci dal pubblico ministero e non dal GIP. Quest'Assemblea si sarebbe trasformata in un'aula di tribunale, costretta ad entrare nel merito degli atti processuali, sostituendosi alle competenze del GIP, cioè del potere giudiziario. Quella richiesta fu grave ed anche le dichiarazioni di alcuni magistrati del *pool* di Milano. Ora la richiesta viene avanzata dal GIP e noi non possiamo, né vogliamo, entrare nel merito di quello che è e sarà il dibattimento processuale. Abbiamo il diritto-dovere di rimanere al tema e di limitarci alla valutazione se nella richiesta di autorizzazione all'arresto del deputato Cesare Previti ci sia o meno da parte della magistratura un accanimento persecutorio.

Nella memoria difensiva che l'onorevole Previti ha svolto dinanzi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, egli ha teso a dimostrare che contro di lui vi è qualcosa di più di un accanimento persecutorio: vi è un complotto della magistratura. Quest'aula, quindi, non dovrebbe giudicare se vi sia o meno *fumus persecutionis*, ma addirittura un complotto, una sorta di colpo di Stato di più giudici contro un parlamentare, anzi, oggi contro l'opposizione, ieri la maggioranza.

Una memoria difensiva nella quale l'onorevole Previti ha dato spiegazioni inverosimili ai movimenti di enormi quantità di denaro; ha riferito di errori di trasferimento di circa mezzo miliardo da un conto svizzero ad un altro conto svizzero che, invece di essere quello intestato a Pacifico, era del dottor Squillante.

Oppure l'arroccarsi dietro il segreto professionale per non rivelare la provenienza e la finalità di quei soldi, non può considerarsi rigore etico, professionale di cui altri possano liberarlo (l'ordine professionale), ma è il diniego di trasparenza di un parlamentare che reclama l'immunità e vuole scambiare il garantismo con l'innocentismo: no, questo non è possibile, perché le carte inviateci sono inquietanti.

Occorre rispettare l'autonoma iniziativa della magistratura e la richiesta del GIP. Non vi è complotto e neanche *fumus persecutionis*. Non condivido — e lo reputo aberrante — che si possa decidere della libertà personale di un parlamentare o di un qualsiasi cittadino per ragioni di opportunità politica, perché tali ragioni ci possono portare a commettere errori gravissimi: negare la libertà a chi dovrebbe essere garantita o garantire la libertà a chi dovrebbe essere tolta.

Ecco perché non ho mai condiviso le posizioni giustizialiste, l'agitarsi delle piazze, i processi sommari, gli avvisi di garanzia, che divenivano già atto di condanna, cioè la negazione del diritto di difesa e dello Stato di diritto. Ecco perché contemporaneamente non ho mai condiviso la strumentale difesa dello Stato di diritto, le barricate contro le indagini, i processi, il gridare alla persecuzione, al complotto, la confusione tra garantismo ed innocentismo. Ecco perché non condivido l'opinione di chi vuole ridurre a subalternità la magistratura, né l'opinione di coloro che spingono per un ruolo politico di quest'ultima. L'una e l'altra opinione restringono lo spazio della politica, del rinnovamento delle classi dirigenti, limitano la sovranità del Parlamento. Può apparire paradossale, ma l'una opinione ha bisogno dell'altra, si sostengono a vicenda.

Mani pulite non è un'invenzione della divina provvidenza ma è la risposta ad una degenerazione e corruzione del sistema politico; senza quella degenerazione non entrava in crisi l'equilibrio dei poteri, non si spalancavano le porte ad un'incurSIONE dentro il potere politico da parte di altri poteri. Allora, occorre rimanere al

tema ed esprimere un parere non contaminato né dal giustizialismo, né dall'innocentismo, né dal passato.

Condivido le motivazioni qui sottoposte alla nostra attenzione da parte dei relatori di minoranza, onorevoli Bonito e Meloni, e per quelle ragioni così ampiamente illustrate esprimerò voto favorevole all'autorizzazione all'arresto dell'onorevole Cesare Previti. Questa opinione si è rafforzata alla luce della relazione dell'onorevole Carmelo Carrara, che ha assunto aspetti di una gravità senza precedenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, novant'anni fa in quest'aula (seduta del 2 aprile 1908) si discuteva della richiesta di arresto dell'onorevole Enrico Ferri; intervenne tra gli altri l'onorevole Barzilai, il quale disse testualmente: « Non credo alle questioni di diritto portate nelle Assemblee politiche; la questione di diritto è di solito la forma onesta della quale si veste una questione politica. Il diritto è la luce riflessa della verità, ma quando questa luce penetra attraverso i cristalli prismatici di quest'Assemblea, essa si scompone nei suoi elementi, dal rosso al violaceo, e ciascuno si piglia l'elemento che crede più conforme alle proprie idee politiche ». Signor Presidente, credo che i parametri che devono orientare la nostra decisione siano esattamente opposti a quelli che furono esposti novant'anni fa da questo nostro collega.

La decisione che siamo chiamati a prendere sarà tanto più corretta quanto più la luce del diritto che penetra dall'esterno sarà diretta e trasparente, senza filtri impropri; sarà tanto più corretta quanto più sarà adeguata agli elementi di fatto che sono stati sottoposti alla nostra attenzione, senza condizionamenti di alcun tipo. Per questo riteniamo necessario entrare nel merito dei presupposti della misura cautelare (l'ha fatto l'onorevole Berselli e lo farà domani l'onorevole Trantino), perlomeno quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari.

La circostanza che il Parlamento intervenga su una decisione adottata dal giudice, il quale ha già verificato se esistano le condizioni di cui agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale e che debba valutare soltanto la presenza di un *fumus persecutionis* non solo non esclude ma impone quest'esame di merito, dal momento che non esistono parametri diversi al di fuori di quelli previsti dagli articoli prima citati per stabilire se ricorra o meno il *fumus persecutionis*. Quali dati potrebbero venire in soccorso del nostro approfondimento, se non si valutassero quegli elementi? Sostenere il contrario equivarrebbe paradossalmente ad avallare la tesi che i colleghi favorevoli all'arresto hanno fin qui contestato, equivarrebbe cioè a cercare comportamenti dei magistrati diversi dagli atti giudiziari che possano altrimenti evidenziare il *fumus*. Ma noi ci rifiutiamo di svolgere questa ricerca.

Il voto al quale ci accingiamo non è né un referendum né un processo al lavoro svolto dai magistrati dai quali è partita la richiesta di arresto. Non è questo il momento e non è questa la sede per parlare di relazioni ipotetiche o anche reali tra specifiche iniziative giudiziarie e il perseguimento di determinati obiettivi politici; basta e avanza attenersi ai fatti sottoposti alla nostra valutazione.

Fino a due anni fa circa ho svolto la funzione di giudice penale e mi è capitato più di una volta — lo dico con riferimento all'intervento dell'onorevole Izzo — di imbartermi in qualche imputato la cui difesa era, diciamo così, esagerata; non so se questo sia il caso dell'onorevole Previti, so però che nessun giudice degno di questo nome condanna un imputato per una difesa esagerata, ma tutt'al più per gli elementi di fatto sottoposti alla sua attenzione.

Allora, interessiamoci soprattutto delle esigenze cautelari. Il GIP ne richiama due delle tre previste dall'articolo 274 del codice di procedura penale: il pericolo di inquinamento delle prove e il rischio di ripetizione che riguardi delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede. Con

estrema pacatezza ma con altrettanta sicurezza posso dire che quest'ultima esigenza è realmente inesistente. È significativo che nelle 132 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare appena 8 righe siano dedicati alla sussistenza di questa esigenza. Immagino (mi si consenta la battuta) che se l'onorevole Previti si avvicinasse ad un qualsiasi palazzo di giustizia scatterebbe il sistema di allarme: figuriamoci se si avvicinasse a coloro che si trovano all'interno del palazzo di giustizia!

La prima esigenza cautelare, il rischio di inquinamento delle prove, deve fare i conti con la nuova formulazione dell'articolo 274, lettera a), del codice di procedura penale, cioè con la concretezza e l'attualità del pericolo. Che cosa determina il rischio di inquinamento delle prove secondo il GIP? Sei elementi. Primo: la natura dei fatti contestati, cioè un quadro sistematico di corruzione. Secondo: la sparizione della procura IMI. Terzo: la conoscenza da parte dell'onorevole Previti di notizie riservate in ordine al processo in corso. Quarto: la capacità di interferire sul funzionamento e sulla formazione dei collegi giudicanti. Quinto: i rapporti anche recenti con i signori Pacini Battaglia e Giancarlo Rossi. Sesto: l'atteggiamento « spregiudicato » che l'onorevole Previti avrebbe tenuto nella vicenda Mondadori.

Il primo argomento, la natura dei fatti contestati, è irrilevante rispetto al pericolo in oggetto. Il secondo, il terzo e il quarto argomento (sparizione della procura IMI, conoscenza di notizie riservate, capacità di interferire sul funzionamento e sulla formazione dei collegi giudicanti) si riferiscono ad un periodo storico del tutto cessato, non avendo più l'onorevole Previti, proprio per l'enorme clamore delle indagini e per la presumibile attenzione di cui continuerà ad essere oggetto da parte dell'autorità giudiziaria, alcuna concreta possibilità di contattare pubblici ufficiali. Il quinto argomento, i rapporti con Pacini Battaglia e Rossi, appare oscuro, non avendo il GIP chiarito per quale ragione questi rapporti, pur essendo anche tali

soggetti al centro di enorme attenzione, dovrebbero oggi comportare un rischio di inquinamento delle prove. Il sesto argomento, l'atteggiamento spregiudicato nella vicenda Mondadori, non è pertinente perché attiene ad una presunta indole soggettiva dell'onorevole Previti, mentre ciò che appare mancante è l'attuale possibilità da parte sua di incidere sul materiale probatorio.

Questi e soltanto questi sono i dati oggettivi sui quali siamo chiamati a basare la nostra valutazione, senza farci condizionare da altri ordini di considerazioni. In precedenza ho citato un episodio di novanta anni fa; ora vorrei andare ancora più indietro nel tempo e ricordare un episodio narrato da quel grande giurista che è stato Salvatore Satta in un libretto, stampato di recente, intitolato *Il mistero del processo*.

Parigi, 2 settembre 1792. È in corso un giudizio a carico del maggiore Bachmann, guardia svizzera del re, davanti al tribunale rivoluzionario. Nell'aula d'udienza i giudici interrogano come testimoni alcuni soldati svizzeri e, in quel mentre, una folla di sanculotti irrompe nel palazzo, forza i cancelli del carcere, da là trascina i prigionieri in mezzo al cortile e ne fa scempio. Venuta a conoscenza che nella sala delle udienze si trovano gli svizzeri, la folla sale le scale e appare sulla porta grondante di sangue, pronta a completare con le guardie del re presenti l'opera iniziata nel cortile. Ma il presidente del tribunale, tale Lavau, blocca la torma e intima di « rispettare la legge e l'accusato che è sotto la sua spada ». I sanculotti si fermano, restano in silenzio e poi indietreggiano, avendo compreso, come scrive il cronista del tempo Lenotre, che « l'opera che essi compiono là in basso, le maniche rivoltate e la picca tra le mani, questi borghesi, mantello e cappello a piuma, la perfezionano sui loro seggi ».

Signor Presidente, e concludo, oggi, certo, non ci sono le picche, ma i *fax*. Dobbiamo seguire gli stessi parametri di decisione dei giacobini? Ho ascoltato appelli alla dignità della politica: la politica perderebbe dignità se non autorizzasse

l'arresto dell'onorevole Previti. Ma faremmo un cattivo favore alla nostra personale dignità, prima ancora che alla dignità di parlamentari, se ci preoccupassimo esclusivamente dell'umore della folla.

La folla applaude il re, ma dopo qualche anno applaude il boia che mostra la testa del re. La folla osanna Robespierre, ma dopo qualche mese approva i suoi carnefici. Vogliamo far dipendere la libertà di una persona — chiunque sia quella persona — dall'umore della folla? Mi auguro che in quest'aula non ci sia nessuno che immagini oggi che la giustizia debba indossare il berretto frigio. Anche se devo dire che qualcuno — non molti — degli interventi ascoltati mi fa venire il dubbio che il berretto frigio taluno non se lo tolga neppure per andare a dormire.

Mi auguro che per tutti il solo tribunale sia quello della propria coscienza; il riscatto autentico della politica ci sarà se sulle suggestioni giacobine prevarrà la nostra coscienza di uomini liberi (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Capua. Ne ha facoltà.

FABIO DI CAPUA. In questo momento particolarmente triste e pesante per tutti sento il bisogno di svolgere alcune considerazioni sulla connotazione politica assolutamente impropria che questa vicenda ha assunto nel nostro paese. Si sono ventilate ricadute sul processo di riforma costituzionale in corso; ulteriori ricadute dopo quelle di improvide cene e di *blitz* goliardici dei leghisti. Si è ritenuto che questa vicenda fosse da ricondurre ad un'azione meditata e progettata dai giudici di Milano; si è ritenuto che il centro-sinistra fosse interessato a perseguire obiettivi di consenso e di successo politico attraverso la via giudiziaria; ci si è scontrati e confrontati tra « forcaiolisti » e innocentisti; si è ritenuto che in realtà fosse Berlusconi il vero obiettivo finale di questa operazione.

Ebbene, a parte il fatto che le forze di centro-sinistra hanno idee, programmi e

uomini sufficienti per affermarsi in questo paese e non hanno certo bisogno di stampelle giudiziarie, ritengo che una questione politica andava forse aperta già da tempo. Una discussione franca e serena sull'istituto della custodia cautelare, sull'applicazione di questo strumento, su una sua applicazione comunque rispettosa del bene supremo della libertà di ogni individuo, sull'applicazione del concetto della difesa delle libertà di un individuo in uno Stato di diritto regolamentato, fondate su norme che disciplinano il diritto alla libertà di tutti: questo sarebbe stato un confronto politico di alto profilo che avrebbe ricollocato questo dibattito in una prospettiva di recupero di civiltà giuridica e di confronto costruttivo.

Possiamo anche fare una lettura politica. Ho sentito citare ripetutamente l'articolo 68 della Costituzione. Vorrei dare di questa vicenda una lettura combinata degli articoli 68 e 3 della Costituzione, ovvero la tutela del parlamentare di fronte all'autonomia ed ai poteri della magistratura, ma anche l'uguaglianza di tutti gli uomini di fronte alla legge, alla giustizia, senza distinzioni di ceto, di sesso ed altro, anche di ruolo istituzionale. La mia valutazione, il mio comportamento dipendono da una lettura combinata di questi due articoli della Costituzione, che non posso scindere l'uno dall'altro e che mi portano alle conclusioni cui sono giunto.

Devo ricordare che qualche mese fa alcuni illustri rappresentanti del mondo politico del Polo, all'indomani della candidatura di Antonio Di Pietro nel Mugello per il Senato, hanno ironicamente commentato la vicenda come un tentativo di Di Pietro di utilizzare uno strumento di immunità per proteggersi dall'arresto in merito a reati commessi prima del mandato.

Bene, queste considerazioni dei colleghi mi sono tornate alla mente in queste settimane, in questi giorni e devo dire che ho il timore, ho la preoccupazione che in questo caso ci si trovi di fronte proprio a questo.

Io voterò contro il parere della Giunta e a favore della richiesta di custodia

cautelare, ma mi permetta l'onorevole Previti di augurargli di poter dimostrare la sua innocenza in sede processuale, nella sede giusta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Proposta di trasferimento di disegni di legge in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti disegni di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

II Commissione permanente (Giustizia):

S. 1504 — « Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1846-B) (A tale disegno di legge è abbinata la proposta di legge n. 2315);

XII Commissione permanente (Affari sociali):

« Norme di sostegno in favore di persone adulte con handicap grave » (4049) (A tale disegno di legge è abbinata la proposta di legge n. 188).

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 20 gennaio 1998, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

2. — Seguito della discussione della domanda di autorizzazione ad eseguire la

misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Previti. (Doc IV, n. 11/A).

— *Relatori*: Carmelo Carrara, per la maggioranza; Meloni e Bonito, di minoranza.

3. — Deliberazione sulla richiesta di stralcio relativa alla proposta di legge di iniziativa popolare n. 1222.

4. — Assegnazione in sede legislativa dei disegni di legge nn. 1846-B e 4049.

5. — Discussione dei documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'am-

bito di un procedimento penale nei confronti del deputato Bossi. (Doc. IV-ter, n. 33-A).

— *Relatore*: Bonito.

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Maroni (Doc. IV-quater, n. 18).

— *Relatore*: La Russa.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia alle 20,40.